Il Sole 24 ORE del lunedì

€ 2* in Italia
Lunedì 19 Agosto 2024
Anno 160°, Numero 228

Prezzi di vendita all'estero:
Costa Azzurra **€ 3**, Svizzera **SFR 3,90**

* Solo in **Puglia** e in provincia di **Matera** in abbinamento obbligatorio con "L'Edicola". Con "Pazzi per la matematica - I numeri sono fritti !" **€8,90** in più; con "Riccardino - Collana Camilleri n.1" **€9,90** in più; con "Il libro dell'astronomia" **€12,90** in più; con "Il cuoco dell'Alcyon - Collana Camilleri n.2" **€12,90** in più; con "Scopriamo l'Europa" **€9,90** in più; con "La pensione di Eva - Collana Camilleri n.3" **€12,90** in più; con "Gran Circo Taddei - Collana Camilleri n.4" **€12,90** in più; con "Casa - Vendita e acquisti" **€10,90** in più; con "Aspenia" **€12,00** in più; con "HTSI" **€2,00** in più.



Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB Milano

Transizione 5.0: domani sul quotidiano il primo inserto di quattro pagine

Sono operativi i nuovi incentivi Transizione 5.0 per le imprese: domani, giovedì 23 e martedì 27 agosto tre inserti speciali sul Sole 24 Ore.

Le sezioni digitali del Sole 24 Ore








L'area premium Inchieste e approfondimenti nel sito del Sole 24 Ore

Mercati Plus Notizie, servizi e tutti i dati dai mercati finanziari

Norme & Tributi Plus I quotidiani digitali su Fisco, Diritto, Enti Locali & Edilizia

Lavoro Contratti, sicurezza, formazione, controversie e welfare

Bonus casa
Lavori in frenata Superbonus in attesa delle ultime regole

Nei primi cinque mesi del 2024 investimenti in calo del 14,8 per cento. Dalle polizze agli invii anti usura, sei misure non ancora operative

Aquaro, Dell'Oste, Latour e **Parente** —*a pag. 3*

IL TREND
I pagamenti per lavori agevolati nei primi 5 mesi del 2024 a confronto con lo stesso periodo degli anni precedenti. *Var % e investimenti in miliardi di €*

2020 –22,1% 6,16 mln
2021 +65,1% 10,18 mln
2022 +38,5% 14,09 mln
2023 +9,3% 15,40 mln
2024 –14,8% 13,13 mln

Fonte: elab. su dati Finanze, Bollettino entrate tributarie

Debiti con il Fisco, tempi certi e meno liti

Riscossione

La riforma punta a favorire lo scambio con i crediti e ripulire il magazzino

Rimborsi e compensazioni più semplici, rateazioni più estese per chi è in difficoltà, discarico automatico e anticipato del magazzino dei debiti: la riscossione prova a cambiare marcia. Il nuovo sistema – delineato dal Dlgs 110/2024, pubblicato in Gazzetta il 7 agosto – dovrà essere efficace, imparziale ed efficiente. Per cambiare passo saranno rese più semplici le procedure amministrative e gli adempimenti connessi ai rimborsi di competenza dell'agenzia delle Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo. I contribuenti che dichiarano e documentano la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel caso di somme iscritte a ruolo superiori a 120mila euro, possono arrivare a ripartire il debito fino a un massimo di 120 rate mensili.

Salvina Morina e **Tonino Morina** —*a pag. 2*

L'ESPERTO RISPONDE #AGENDAESTATE

Forfettari e quote sociali: regime non sempre escluso

Alessandra Caputo —*nel fascicolo all'interno*

OCCUPAZIONE

Clima che cambia e nuove tecnologie ridisegnano i lavori del turismo

Dal destination manager al gestore di centri per il workation, fino alla guida per le scelte sostenibili. La diffusione dell'intelligenza artificiale e l'attenzione alla sostenibilità ambientale stanno trasformando le professioni del turismo facendo emergere nuovi profili. Dieci quelli destinati ad avere un prossimo inserimento nel mercato del lavoro.

Serena Uccello —*a pag. 6*

TUTELE PER CHI VIAGGIA

I disagi che rovinano la vacanza: quando scattano i risarcimenti



Dai bagagli persi alle case palesemente diverse da quelle prenotate: chi acquista un pacchetto turistico può chiedere il risarcimento sia del danno economico, sia di quello morale.

De Filippis e **Martini** —*a pag. 5*

Tappa a Como

MOTOSCAFI ELETTRICI, IL MONDIALE GRANDI FIRME



di **Marcello Frisone** —*a pagina 10*

Panorama

A SCUOLA DA SETTEMBRE

Educazione civica, restyling per dare più spazio a imprese e lavoro

Dall'autoimprenditorialità all'educazione finanziaria e digitale, fino alla cultura del rispetto per la donna. Con le linee guida varate a inizio agosto, il ministro Giuseppe Valditara opera un corposo restyling ai contenuti dell'educazione civica, 33 ore annue che le scuole sono chiamate a sviluppare.

Tucci e **Virli** —*a pag. 11*

L'INCHIESTA#04

Non profit a difesa dell'ambiente in aula e sul campo

Degli oltre 4,6 milioni di volontari del Terzo settore in Italia, 116mila operano nei 6.461 enti focalizzati sulla tutela dell'ambiente. Ma si occupano di ambiente anche istituzioni non profit di cooperazione internazionale o culturali. **Valentina Melis** —*a pag. 7*

POLITICA INDUSTRIALE

Al via 59 progetti per il futuro del Made in Italy

Con due bandi del Mics (Made in Italy circolare e sostenibile) da 21,5 milioni di euro, 87 imprese e 26 università stanno innovando i settori moda, arredo e automazione. **Alexis Paparo** —*a pag. 8*

EMERGENZA CARCERI

Vie alternative alla reclusione: solo pochi ritocchi

Nella versione finale del decreto carceri, sono stati introdotti ritocchi alla nuova procedura per la liberazione anticipata e alle alternative alla reclusione.

Fabio Fiorentin —*a pag. 19*

Professioni 24

Consulenti del lavoro, parità ma non sui redditi

Margherita Ceci —*a pag. 12*

Real Estate 24

Isole di calore, azioni piccole e diffuse in città

Maria Chiara Voci —*a pag. 13*

Primo Piano
Tasse e multe

22 mln
I contribuenti
I debiti con il Fisco riguardano 22,4 milioni di contribuenti: 18,9 persone fisiche e 3,5 milioni tra fondazioni, società ed enti

1.206,6
MIliardi di debito
Il magazzino dei debiti a ruolo dell'agenzia delle Entrate Riscossione conta oltre 1.206,6 miliardi di euro

101,7
Miliardi incassabili
Tolte le somme per debiti di persone decedute, nullatenenti o imprese cessate, restano 101,7 miliardi da incassare (l'8% circa)

Meno liti, rimborsi facili: la nuova riscossione taglia i debiti con il Fisco

Riforma. Il sistema delineato dal Dlgs 110/24 punta ad agevolare lo scambio con i crediti e ripulire più di frequente il magazzino delle somme non riscosse

Salvina Morina
Tonino Morina

La riscossione prova a cambiare marcia. Il nuovo sistema delineato Dlgs 110/2024 dovrà essere efficace, imparziale ed efficiente. Per cambiare passo saranno rese più semplici le procedure amministrative e gli adempimenti connessi ai rimborsi di competenza delle Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo. Il quadro delle novità.

1

GLI OBIETTIVI
Notifiche tempestive e atti interruttivi

Per conseguire efficacia, imparzialità ed efficienza della riscossione è previsto:
- l'incremento dei sistemi della riscossione, per "salvare" il credito, con tempestiva notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico o dei conseguenti atti interruttivi della prescrizione (articolo 2);
- la semplificazione delle procedure per i rimborsi;
- la semplificazione degli adempimenti per lo scambio debiti-crediti;
- il discarico automatico o anticipato delle somme affidate all'agenzia delle Entrate Riscossione (articolo 3).

2

LO SCENARIO ATTUALE
Oltre 1.200 miliardi di debiti a ruolo

Sono troppi i contribuenti inadempienti che "gonfiano" sempre di più il cosiddetto magazzino dei debiti a ruolo. Un magazzino che – come ha riferito il direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in occasione di Telefisco 2024 – in base agli ultimi dati al 31 dicembre 2023 conta «oltre 1.206,6 miliardi di euro, che riguardano circa 163 milioni di cartelle e avvisi di accertamento e 22,4 milioni di contribuenti». Questo enorme magazzino interessa 3,5 milioni di società, fondazioni ed enti e 18,9 milioni di persone fisiche, di cui 3 milioni titolari di attività economica. Secondo il Fisco, tolte le somme irrecuperabili per debiti riferiti a persone decedute, nullatenenti o imprese cessate, restano 101,7 miliardi da incassare (l'8% circa); tra i debitori, inoltre, ci sono soggetti non pignorabili per limiti legati alla prima casa o ai beni strumentali.



3

RIPULIRE IL MAGAZZINO
Discarico automatico o anticipato

Le somme affidate all'agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) dal 1° gennaio 2025, non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, saranno automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Mef (articolo 3). È prevista l'istituzione di una commissione, per cancellare tutto o parte del cosiddetto magazzino dei debiti a ruolo; per conseguire il discarico, la commissione proporrà le soluzioni da adottare, con provvedimenti legislativi, entro il: 31 dicembre 2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010; 31 dicembre 2027 per i carichi affidati dal 2011 al 2017; 31 dicembre 2031 per i carichi affidati dal 2018 al 2024 (articolo 7).

4

DARE E AVERE
Compensabili i crediti superiori a 500 euro

L'articolo 16 del Dlgs 110 apporta modifiche al decreto sulla riscossione, il Dpr 602/1973. Viene modificato l'articolo 28-ter («Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta»), disponendo che:
- il pagamento mediante compensazione volontaria può operare solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro, comprensivo di interessi;
- in analogia alle previsioni di cui all'articolo 48-bis del Dpr 602/73, che detta «disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni», la verifica sul beneficiario del rimborso va effettuata non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in questa previsione anche gli importi a debito non ancora notificati) ma sull'esistenza di inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, o di uno o più carichi affidati all'agente della riscossione.



5

UTILIZZO DEI RIMBORSI
Controllo del Fisco sulle inadempienze

È stabilito (nuovo articolo 28-ter, Dpr 602/73) che:
- in sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, e, in caso affermativo, trasmette in via telematica una segnalazione all'agente della Riscossione che ha in carico il ruolo (comma 1);
- ricevuta la segnalazione, l'agente della Riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare la proposta (comma 2);
- in caso di accettazione della proposta, l'agente movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa all'ente creditore, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo (comma 3);
- in caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della Riscossione comunica in via telematica all'agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In questo caso, le somme restano a disposizione dell'agente della Riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva (comma 4).

Pulitura. Le somme affidate all'agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2025, non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'affidamento, saranno automaticamente discaricate



6

IL RICORSO
I motivi per contestare le cartelle non notificate

Si può proporre ricorso contro il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata nei casi in cui il debitore che agisca in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (articolo 12):
- per effetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici;
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
- nell'ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa;
- in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- nell'ambito della cessione dell'azienda.

7

PAGAMENTI AGEVOLATI
Aumentano le rate per temporanea difficoltà

Se dichiara di essere in una situazione di temporanea difficoltà e le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, sono di importo inferiore o pari a 120mila euro, il contribuente può rateare il debito fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal primo gennaio 2029.

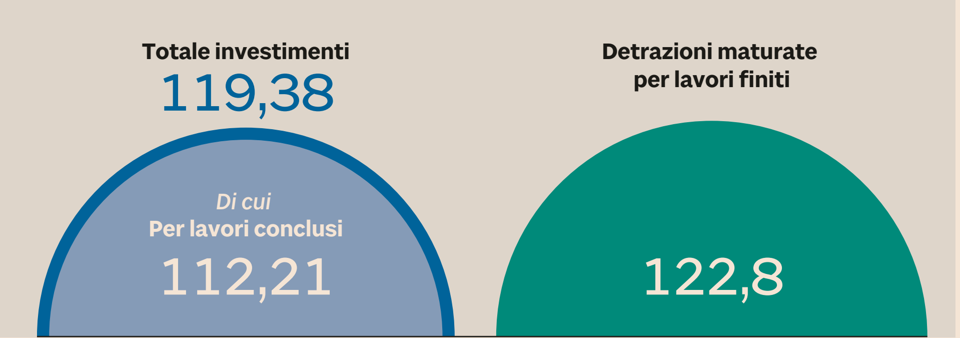


8

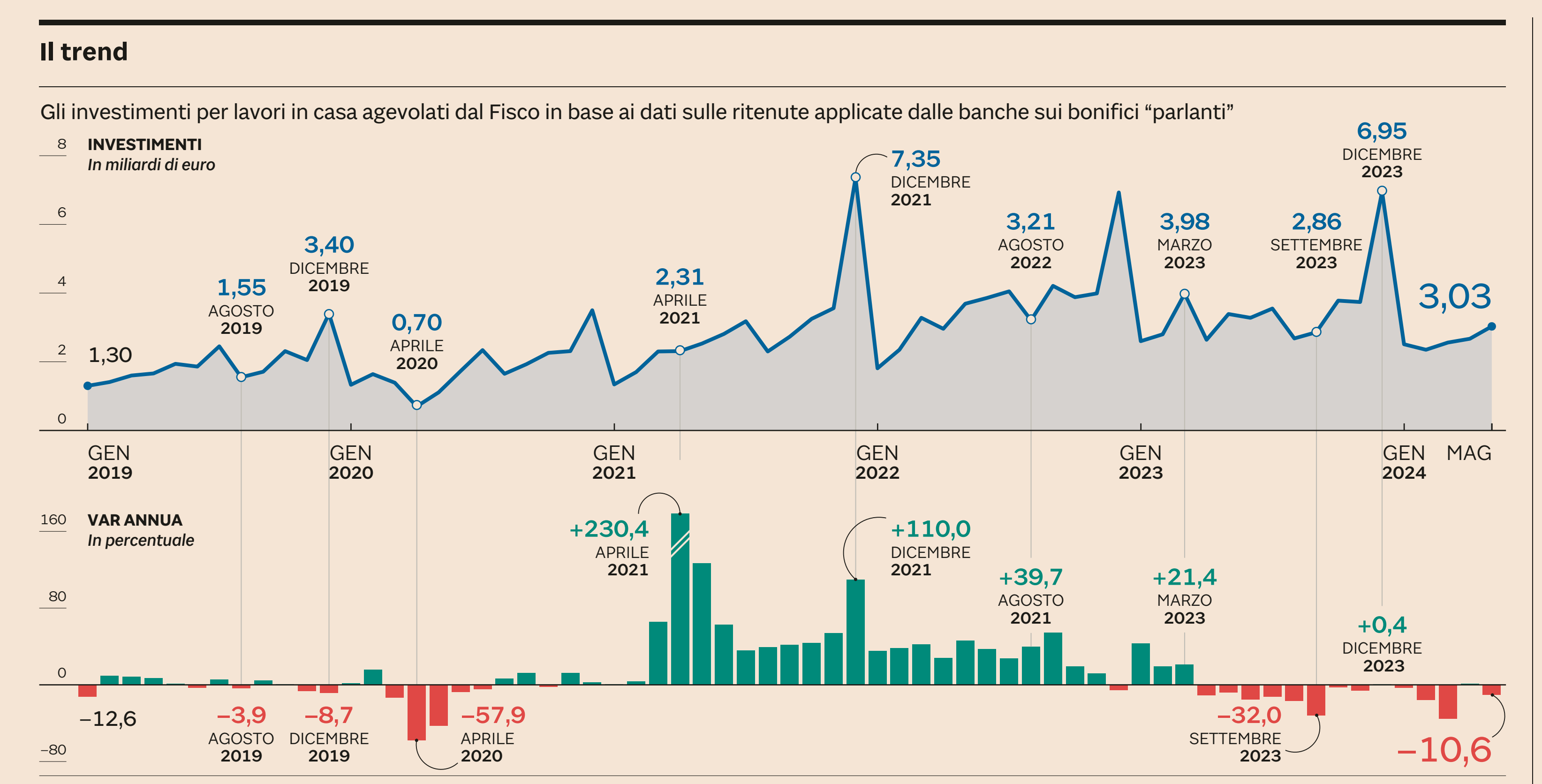
DILAZIONI SUCCESSIVE
Divisione in più mensilità per chi documenta

Il contribuente che dichiara e documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel caso di somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, superiori a 120mila euro, può ripartire il debito fino a un massimo di 120 rate mensili, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta. Per le somme di importo fino a 120mila euro la ripartizione va:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal primo gennaio 2029.

I LAVORI DEL SUPERBONUS
La situazione del super-ecobonus al 30 giugno 2024
In miliardi di euro
Fonte: Enea



Il trend



Superbonus, ancora in stand by la comunicazione anti frode

In sospeso. Tra le sei misure da rendere operative c'è l'invio preventivo per monitorare gli investimenti
Mancano le istruzioni sulla polizza catastrofale e le sanzioni contro l'usura. In arrivo l'aiuto agli indigenti

Giuseppe Latour
Giovanni Parente

Una comunicazione in sospeso, ancora in cerca di contenuti. Migliaia di imprese, cittadini e professionisti aspettano, almeno dalla fine di marzo, di conoscere i dettagli dell'adempimento antifrode per il superbonus, teoricamente varato quasi cinque mesi fa dall'esecutivo. Un adempimento con conseguenze pesanti: una sanzione di 10mila euro o, in alcuni casi, addirittura la revoca delle agevolazioni. Ad oggi, però, non è stato ancora ufficializzato il Dpcm (previsto per la fine di maggio) che avrebbe dovuto indicare «il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni».

È uno dei sei provvedimenti attuativi, in materia di superbonus, che il Governo ha inserito nei decreti di blocco della maxi-agevolazione (Dl 212/2023 e Dl 39/2024), disegnati nei mesi scorsi, e che non sono arrivati al traguardo. Sicuramente, però, è il caso più problematico. Perché la comunicazione antifrode riguarda un gran numero di lavori: tutti quelli in corso alla fine del 2023, ai quali si aggiungono quelli per cui è stata avviata la procedura amministrativa in Comune nel corso del 2024.

Per questi lavori occorre inviare alcuni dati all'Enea, con finalità di monitoraggio della spesa: dati catastali degli immobili, ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino al 30 marzo e poi di quelle che saranno sostenute successivamente, fino alla fine del 2025, insieme alle relative percentuali di detrazione. Proprio l'elencazione di queste spese è l'elemento più problematico. Il decreto 39/2024 si limitava, infatti, a indicare il perimetro di massima di questo adempimento. Sarà compito del Dpcm fare un'analisi più dettagliata, dando agli operatori le coordinate necessarie. In attesa di queste coordinate, è difficile immaginare quali documenti conservare e come prepararsi all'adempimento.

Va detto che l'attuazione al ralenti di molte norme in materia di superbonus ha una spiegazione. La comunicazione antifrode, come altri strumenti pensati in una situazione di emergenza per i conti pubblici, nasceva per tenere sotto controllo un mercato dei bonus caratterizzato da una crescita continua e difficilmente controllabile. Nel frattempo, però, le misure di blocco totale delle cessioni hanno prodotto una gelata che, a partire da aprile 2024, viene fotografata mese dopo mese dai dati Enea. L'attuazione di alcune misure è quindi diventata molto meno urgente, perché l'emorragia per le casse dello Stato, al momento, sembra arginata.

Il fondo indigenti
Dei sei provvedimenti attuativi, collegati al superbonus, previsti tra dicembre e marzo da Governo e Parlamento, solo quello che disciplina il nuovo Fondo indigenti è arrivato alle battute decisive. Pochi giorni fa, infatti, il decreto del ministero dell'Economia è stato firmato, confermando le poche risorse a disposizione di chi avrà la possibilità di compensare il taglio dello sconto fiscale dal 110-90% al 70 per cento.

Si tratta, comunque, di una chance riservata a pochi soggetti: è necessario avere un Sal del 60% alla fine del 2023 e, contemporaneamente, un reddito di riferimento (calcolato con il quoziente familiare) pari al massimo a 15mila euro. Per completare il meccanismo, anche in questo caso, servirà un ulteriore provvedimento dell'agenzia delle Entrate che dovrà stabilire la forma della domanda telematica e le modalità di compilazione. La lista degli adempimenti, insomma, non è ancora completa.

> **Le domande del contributo indigenti potranno essere inviate dopo il provvedimento delle Entrate**

La sanzione anti-usura
Un altro provvedimento dell'agenzia delle Entrate dovrà definire i contorni di una comunicazione che, in questo caso, non riguarda cittadini e imprese, ma banche e intermediari finanziari. Servirà a dribblare la sanzione prevista dal decreto 39/2024 ai danni di chi ha comprato crediti fiscali a prezzi considerati eccessivamente bassi: la soglia individuata dal provvedimento è il 75% dell'importo nominale del superbonus e del bonus barriere architettoniche. Entro il 31 dicembre prossimo banche e intermediari dovranno dichiarare alle Entrate di avere comprato crediti a prezzi superiori a questa soglia. Evitando così di dover spalmare su sei anni le rate ancora da fruire. Al momento, però, non sono state ufficializzate le modalità di presentazione di questa comunicazione.

Polizza catastrofale
Ancora attesa, infine, per un obbligo previsto dal decreto legge 212/2023 a carico di coloro che incassano il superbonus al 110% nei territori colpiti da eventi sismici a partire da aprile 2009. Questi soggetti sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto delle agevolazioni, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati a questi immobili «da calamità naturali ed eventi catastrofali». L'attuazione di questa norma, però, è subordinata, ancora una volta, all'approvazione di un decreto del ministro dell'Economia e del ministro delle Imprese e del made in Italy. E, ancora una volta, questo decreto non è stato pubblicato.

DOTE DI 100 E 35 MILIONI PER IL 2025

Terzo settore e aree terremotate, fondi da disciplinare

Trasformare i crediti di imposta in contributi diretti, soggetti a procedure di autorizzazione preventiva per accedere ai benefici. Una strada che consente di monitorare la spesa e verificare l'impatto sui conti pubblici in tempo reale. Se questo è lo schema verso il quale il ministero dell'Economia – finita l'esperienza della cessione dei crediti– si sta già orientando da mesi a livello teorico, esistono già degli esempi pratici di come questa traccia potrebbe diventare realtà. Un po' come accaduto per il fondo indigenti (si veda l'articolo in alto), infatti, in questa stessa direzione vanno altri due strumenti disegnati dal decreto n. 39/2024.
Due strumenti che, per adesso, sono anch'essi ancora inattuati. Si tratta dei fondi destinati per il 2025 al Terzo settore (da 100 milioni di euro) e alle aree colpite dal sisma diverse dalle regioni del centro Italia (da 35 milioni di euro) che sono stati inseriti nella conversione del decreto superbonus e che prevedono, in entrambi i casi, richieste fino alla disponibilità delle risorse stanziate e un rigido monitoraggio delle spese.
Nel primo caso, per accedere al contributo, andrà presentata, in via telematica, un'istanza all'Enea, secondo un modello standardizzato definito con decreto del ministero dell'Ambiente. La concessione del contributo sarà autorizzata «nel limite delle risorse e fino a esaurimento delle stesse», con un monitoraggio affidato al Mef.
Nel caso del fondo per le zone colpite da terremoto andrà presentata, in via telematica, un'istanza ai commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio. I commissari «procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate», fino «a esaurimento delle stesse». Anche in questo caso il Mef avrà compiti di monitoraggio in tempo reale.

—**Gi. L.**
—**G. Par.**

I bonifici raccontano la frenata dei cantieri: -14,8% nel 2024

I dati sui pagamenti

Nei primi cinque mesi rallentano rispetto al 2023 i versamenti tracciati

Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

A maggio le famiglie e i condomìni hanno pagato poco più di 3 miliardi di euro con i bonifici "parlanti" per i bonus edilizi. Un anno prima erano stati versati 3,39 miliardi. Il calo del 10,6% può essere ricostruito partendo dal Bollettino delle entrate tributarie e racconta la frenata degli investimenti nei cantieri agevolati dal fisco (superbonus e altre detrazioni ordinarie).

Dopo tutti gli interventi "blocca cessioni" varati dal Governo Meloni dalla fine del 2022, qualcuno si sarebbe potuto aspettare un calo ancora più marcato. Ma i dati vanno letti senza fermarsi all'ultimo mese e tenendo conto dei vari fattori che ancora sostengono gli investimenti.

La frenata gennaio-maggio
Se consideriamo i bonifici eseguiti da gennaio a maggio del 2024, vediamo che in questi primi cinque mesi sono stati versati 13,1 miliardi, contro i 15,4 miliardi dello stesso periodo del 2023. La riduzione media è del 14,8 per cento.

Il calo era iniziato già nel secondo semestre dell'anno scorso, ma in quel caso la contrazione su base annua si era fermata al 10,3 per cento. Segno che la frenata sta aumentando di intensità.

Anche i rapporti mensili dell'Enea sul superbonus nella versione "eco" mostrano un sostanziale stallo dei nuovi investimenti (fermi a 119,3 miliardi al 30 giugno).

Perché la spesa resta elevata
Nonostante la discesa, non c'è dubbio che il livello degli investimenti di questi primi mesi del 2024 sia ancora ben al di sopra della media del 2019, l'ultimo anno "normale" prima del Covid e del superbonus. E in effetti ci sono alcuni fattori che stanno tenendo relativamente aperti i rubinetti dei pagamenti.

Il primo è la necessità di completare i lavori già iniziati, anche accettando detrazioni meno ricche di quelle degli anni scorsi, ma comunque generose in termini assoluti (pensiamo solo al superbonus del 70%: oggi pare povero, ma nel 2019 sembrava inimmaginabile).

La seconda ragione che potrebbe pesare in questo periodo è la volontà di portarsi avanti con i lavori non agevolati dal superbonus, dal momento che tutte le detrazioni ordinarie – con la sola eccezione del bonus barriere del 75% – sono in scadenza al 31 dicembre 2024. In attesa di vedere se la manovra per il 2025 concederà qualcosa in più del 36% (unica agevolazione attualmente a regime), molti proprietari che avevano in programma ristrutturazioni minori stanno correndo per chiudere i cantieri entro la fine dell'anno o per arrivare a spendere almeno 96mila euro (il massimale di spesa agevolata previsto per il 50% e destinato – senza proroghe – a essere ridotto a 48mila euro con il 36% dal 2025).

Il terzo è un fattore tecnico, ma non per questo trascurabile. Il blocco del mercato dei crediti ha fatto venir meno gli sconti in fattura "a tappeto", perciò oggi quasi tutti i lavori agevolati devono essere saldati con bonifico. Ciò significa che potrebbe essere sparita un'altra fetta di investimenti oltre a quella monitorata dai pagamenti tracciati.

La ritenuta all'11%
Dal 1° marzo di quest'anno le ritenuta effettuate dalle banche e dalle Poste sulle somme accreditate alle imprese sono passate dall'8 all'11 per cento. Questo incremento non ha effetto sull'agevolazione, ma solo sul flusso di cassa delle aziende e degli autonomi (in negativo) e dell'Erario (in positivo).



> **A sostenere in parte le spese dei privati è la volontà di finire le opere o di sfruttare gli sconti in scadenza**

Secondo il Bollettino delle Finanze, a giugno le banche hanno versato nelle casse pubbliche 333 milioni di euro, derivanti dalle trattenute sui bonifici eseguiti a maggio da famiglie e condomìni. A giugno 2023 lo Stato aveva ricevuto 271 milioni. Di fatto, grazie all'incremento della ritenuta all'11% il gettito ha resistito – e anzi è cresciuto – nonostante la contrazione delle somme pagate dai privati (da 3,39 a 3,03 miliardi, per l'appunto).

In questo quadro, le entrate tributarie misurano i valori monetari "puri", senza tenere conto dell'inflazione. È evidente che con i 3,03 miliardi di maggio 2024 può essere finanziata una maggior quantità di opere rispetto agli 1,94 miliardi di maggio 2019, ma il divario reale è inferiore a quello che appare guardando solo ai prezzi nominali.

ADOBESTOCK



Lavori interni. La detrazione del 50% premia anche le manutenzioni straordinarie nei singoli appartamenti ed è attualmente in scadenza al 31 dicembre

Primo Piano
Turismo e diritti

52 mln
I viaggi
Nel 2023
L'anno scorso sono stati più di 52 milioni i viaggi dei residenti in Italia, secondo il report Istat

21%
Verso l'estero
La quota del totale
È la percentuale di viaggi all'estero effettuati dai residenti in Italia nel 2023, stabile rispetto al 2022

18,4 mln
Turisti d'estate
Persone in vacanza
Italiani partiti tra luglio e settembre 2023, il 19% in meno del 2019. Il dato di quest'anno pare in calo

Disagi e disservizi in vacanza: quando scatta il risarcimento

Tutele per chi viaggia. Chi acquista un pacchetto turistico può rivolgersi all'agenzia e al tour operator. Riconosciuti sia il danno economico, sia quello morale per il pregiudizio subito al benessere psicologico

Pagina a cura di
Mauro De Filippis
Filippo Martini

Bagagli persi, case e villaggi palesemente diversi da quelli prenotati, luoghi di vacanza non in linea con le aspettative. Sono alcuni dei "contrattempi" che possono rovinare i viaggi estivi, per quanto spesso organizzati per tempo. Accade, infatti, che i turisti debbano fare i conti con gli effetti di disservizi e inadempimenti delle strutture ricettive o di quelle che organizzano trasferte e viaggi. Chi risponde in questi casi e quali danni possono essere pretesi se la vacanza è stata rovinata da errori e inadempimenti di agenzie e tour operator?

Attualmente la disciplina dei "danni da vacanza rovinata" è regolata dal decreto legislativo 62/2018 e successive modifiche, che attua i principi dettati dalla direttiva europea 2015/2302 in tema di pacchetti turistici e servizi turistici collegati e che ha modificato il Codice del turismo.

I soggetti coinvolti nell'acquisto di un pacchetto turistico sono abitualmente il viaggiatore (il turista), l'organizzatore (tour operator) e il venditore (comunemente l'agenzia di viaggi). L'agenzia di viaggi infatti agisce come mandataria sia all'acquisto per conto del cliente, sia alla vendita per conto del tour operator e in questa veste assicura la conclusione tra i mandanti del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighi relativi a questo ultimo rapporto sorgono direttamente tra tour operator e cliente finale.

Il tour operator, a sua volta, nell'espletamento dei propri obblighi, può avvalersi di servizi resi da soggetti terzi (quali vettori aerei, società di noleggio veicoli, guide turistiche), delle cui inadempienze dovrà in ogni caso essere ritenuto, nei confronti del viaggiatore, responsabile.

Risarcimento a due vie

Una vacanza andata male può causare senz'altro un danno patrimoniale, che consiste nel rimborso del viaggio non goduto e delle spese sostenute a causa del disservizio.

A questo si aggiunge il danno "da vacanza rovinata", vale a dire il pregiudizio al benessere psicologico subito in un periodo destinato dal consumatore al riposo o allo svago e dunque nella mancata realizzazione della finalità turistica oggetto del contratto. È dunque sostanzialmente un danno di natura non patrimoniale o morale.

Il viaggiatore che subisce questi pregiudizi deve rivolgersi all'intermediario e all'organizzatore con cui si è interfacciato per la stipula del contratto. La nuova disciplina ha preferito sostituire alla responsabilità solidale di queste figure chiare indicazioni su chi deve risarcire il turista dei diversi danni ingiustamente subiti a causa del pacchetto acquistato.

Da una parte vi è la responsabilità del venditore (agenzia di viaggi), ad esempio per la sola violazione di obblighi informativi o concernenti la corretta trasmissione delle prenotazioni, che può però estendersi all'incauta e non ponderata scelta dell'organizzatore. Ad esempio si è riconosciuto il danno da vacanza rovinata quando i servizi erogati dalla struttura alberghiera non erano corrispondenti a quelli offerti sul catalogo e il livello delle prestazioni riservate agli ospiti era gravemente scadente. È compito dell'agenzia scegliere con oculatezza l'organizzatore.

Il tour operator, dal canto suo, può essere ritenuto responsabile per disagi causati al turista, per la mancata erogazione di servizi offerti e promessi o per la loro qualità inferiore.

Responsabilità «contrattuale»

Quella derivante dagli inadempimenti degli operatori del settore è principalmente una responsabilità di natura contrattuale (articolo 1218 del Codice civile). Ma, secondo l'articolo 46 del Codice del turismo, la violazione grave degli obblighi assunti con il contratto di pacchetto turistico fa scattare il "danno da vacanza rovinata", con il risarcimento anche del danno non patrimoniale. Attenzione però: la responsabilità non c'è se l'inadempimento ha scarsa importanza.

Il ristoro può concernere le più disparate ipotesi. Ad esempio, nelle pronunce dei giudici è stato riconosciuto un danno da vacanza rovinata per la perdita del bagaglio durante il viaggio, per l'aggressione per mano altrui subita dal turista nel villaggio turistico, per la mancata corrispondenza tra descrizione della struttura ricettiva e realtà, per la spiaggia sporca e il mare inquinato da idrocarburi, per l'uso di materiali informativi cartacei o fotografici da parte del tour operator non corrispondenti al reale aspetto del luogo di villeggiatura e anche per la mancata segnalazione, da parte del tour operator, del divieto di immersioni subacquee, a cui il turista era espressamente interessato.

DANNI E RISARCIMENTI

I pregiudizi risarcibili
È ampia la casistica dei danni che possono essere provocati da disservizi e inadempimenti di agenzie e tour operator e che possono dare diritto al cliente di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento. A estendere via via le ipotesi di pregiudizi risarcibili è stata la giurisprudenza: si va dalla perdita del bagaglio alla mancata corrispondenza della struttura ricettiva alla realtà, fino alla spiaggia sporca e al mare inquinato e all'aggressione per mano altrui subita all'interno del villaggio.
Quando si acquista un pacchetto turistico, sono risarcibili sia i danni patrimoniali, per i costi della vacanza sopportati, sia quelli morali, per i disagi patiti e la perdita dell'occasione di riposo

La valutazione
Prima di attivarsi nei confronti dell'agenzia e del tour operator, occorre valutare la situazione in modo oggettivo, in quanto il Codice civile esclude la possibilità di risolvere il contratto se l'inadempimento ha scarsa importanza.
Occorre poi munirsi della documentazione utile a ricostruire la situazione, a partire da fotografie e video che attestino l'esatto stato dei luoghi e i disservizi. Vanno anche conservati scontrini e fatture che provano le spese fatte e le somme versate agli organizzatori

La richiesta
In primo luogo è necessario contattare gli organizzatori del viaggio, far presente la situazione e chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Se non si ricevono riscontri o se le proposte formulate sono irrisorie, è bene esporre i fatti e formalizzare la richiesta a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno. Se non si raggiunge ancora un accordo, non resta che tentare le vie legali

ADOBESTOCK



In viaggio. Possono accadere incidenti con veicoli di diverse nazionalità

Incidenti all'estero, l'iter per l'indennizzo parte dalla Consap

Circolazione stradale

La legislazione comunitaria ha individuato le procedure per agevolare i ristori

Durante i viaggi estivi può accadere di essere coinvolti in sinistri stradali all'estero o avvenuti in Italia ma causati da veicoli immatricolati in Paesi stranieri. Si tratta di situazioni particolari, a cui non si applica il meccanismo del risarcimento diretto da parte della compagnia assicurativa.

In entrambi i casi, è intervenuta la disciplina comunitaria, alla quale i Paesi aderenti hanno dato esecuzione, per facilitare la ricerca degli assicuratori cui rivolgere le proprie richieste e ottenere il risarcimento dei danni ingiustamente subiti.

Incidenti all'estero

Così, per chi ha subito un danno da incidente stradale in un altro Stato, la direttiva 2000/26/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000 (Quarta direttiva auto) recepita in Italia dal decreto legislativo 190 del 2003, ha istituito un meccanismo articolato, che consente di individuare in Italia un interlocutore al quale rivolgere le proprie richieste e che sarà tenuto a risarcire il danno.

Il meccanismo è imperniato sul funzionamento di alcuni soggetti:

- il Centro d'informazione, che ogni Stato membro deve costituire per consentire ai danneggiati di individuare l'assicuratore del veicolo che ha causato il sinistro; in Italia è rappresentato dalla Consap;
- il mandatario per la liquidazione dei sinistri, che ogni assicuratore Rc auto autorizzato a operare nell'Unione europea deve obbligatoriamente nominare in ciascuno degli altri Stati membri: questo soggetto ha il compito di ricevere le richieste di risarcimento dei danneggiati, raccogliere le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri e prendere le misure necessarie per negoziare la liquidazione. Oggi è possibile verificare direttamente chi sia il mandatario consultando il sito *www.cobx.org*;
- l'organismo d'indennizzo, con la funzione di ricevere le richieste di risarcimento quando il mandatario per la liquidazione dei sinistri o l'assicuratore non abbiano formulato un'offerta di risarcimento motivata o non abbiano motivato il rifiuto dell'offerta entro tre mesi dalla data della richiesta di risarcimento.

Se poi la trattativa con il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato dall'assicuratore estero non si conclude positivamente, è stata prevista (dalla Quinta direttiva auto 2005/14/Ce) la possibilità per la parte lesa di citare in giudizio nel proprio Paese l'assicuratore della responsabilità civile del veicolo straniero.

Questo modello comunitario è stato recepito dall'Italia nel Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209 del 2005): il comma 5 dell'articolo 151 prevede la possibilità, nelle ipotesi di sinistri avvenuti all'estero e rientranti nell'ambito operativo della Quarta direttiva, che «gli aventi diritto al risarcimento possano agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile».

Sinistri con veicoli stranieri

Quando invece la vittima subisce un danno in conseguenza di un incidente avvenuto in Italia ma il cui responsabile era alla guida di un veicolo con targa di immatricolazione rilasciata da un altro Paese comunitario, o dalla Repubblica di San Marino o da Città del Vaticano, le richieste di risarcimento possono essere indirizzate all'Ufficio centrale italiano (Uci), che dovrà gestirle in quanto svolge le funzioni di Bureau per l'Italia nell'ambito del Sistema della Carta Verde, con sede a Milano.

Il sistema oggi disciplinato dagli articoli 125 e 126 del Codice delle assicurazioni private permette così ai danneggiati di avere un più agevole e veloce riscontro grazie alla cooperazione tra i vari uffici (bureaux) internazionali.

L'Uci rappresenta infatti il corrispondente bureau straniero con sede nel Paese in cui è stata immatricolata la vettura responsabile del sinistro e sarà tenuto, in via diretta o con la gestione decentrata a imprese adibite alla gestione dei sinistri, a risarcire i danni, oppure, nel caso in cui non si riesca a trovare una soluzione conciliativa, a comparire in giudizio.

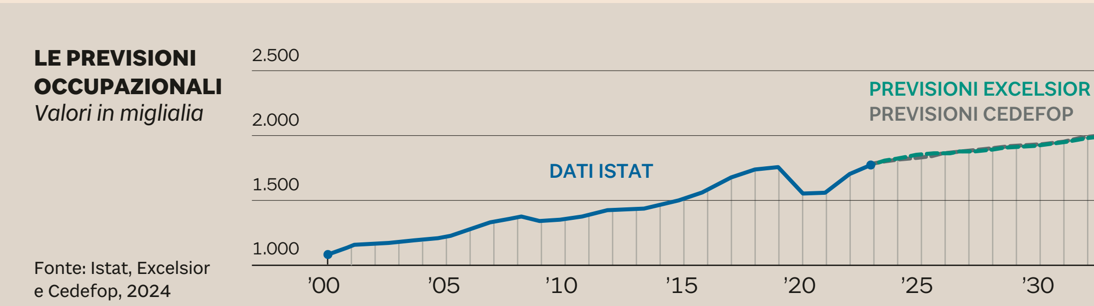


Se il sinistro avviene oltreconfine, si deve contattare il mandatario per la liquidazione



Occorre invece rivolgersi all'Uci se lo scontro in Italia coinvolge veicoli stranieri

Primo Piano
Le tendenze del lavoro



Dieci nuovi mestieri nel turismo che cambia tra clima e tecnologia

La fotografia. Dal destination manager al gestore di centri per il workation, ecco i profili che sono destinati a trasformare l'occupazione del settore

Pagina a cura di
Serena Uccello

Con i suoi 1,7 milioni di lavoratori e il suo 4% di Pil – misurati includendo tutte le sue componenti – il turismo si conferma un settore fondamentale per l'Italia. In particolare l'aspetto occupazionale, ad eccezione del periodo pandemico, ha registrato uno sviluppo costante negli ultimi 20 anni. Un trend che segna ora l'urgenza di un nuovo impulso: il cambiamento dei flussi turistici, il calo della durata dei soggiorni, l'affermazione di nuove località e nuove esperienze, farà infatti nascere nel prossimo decennio nuove professioni (come ricostruisce anche un'inchiesta del Sole 24 Ore del 14 agosto).

La crescita si è finora concentrata in particolare su tre comparti: la maggior parte dei lavoratori infatti (64,9%) opera nella ristorazione, segue l'accoglienza con il 16,1% e infine le attività sportive, di intrattenimento e divertimento (l'8,4 %). Analizzando inoltre il titolo di studio, la maggior degli impiegati del settore ha un diploma (53,4%), mentre i laureati sono il 12,9% e coloro che hanno conseguito la scuola dell'obbligo il 33,7 per cento. Si registra dunque una prevalenza di lavoratori con bassi titoli di studio, un ampio ricorso a contratti a tempo determinato e a chiamata. Una mappa destinata a mutare e anche rapidamente.

A tracciare questo identikit è Randstad Research, il centro di ricerca sul lavoro promosso da Randstad, che ha stilato un'analisi dei trend per il futuro, provando a intrecciare tendenze del mercato e sviluppo delle competenze. Il risultato è l'individuazione di dieci profili connotati per essere sempre più ricercati nei prossimi anni. Cosa hanno in comune queste figure? La conoscenza pronunciata delle nuove tecnologie, la consapevolezza di una nuova sensibilità focalizzata sul rispetto delle risorse e il recepimento di una trasformazione della società in cui i tempi del lavoro e del riposo hanno mutato scansione, spesso sovrapponendosi.

Rientrano nella prima categorie le figure del **destination manager**, del **consulente di viaggi virtuali**, del **gestore di esperienze ecoturistiche**. Nel primo caso le nuove tecnologie come l'Intelligenza artificiale e la realtà aumentata serviranno alla promozione e alla divulgazione delle destinazioni; nel secondo invece saranno uno strumento per far vivere al potenziale consumatore esperienze di tipo immersivo; nel terzo infine serviranno a monitorare e a proteggere gli ecosistemi: il gestore di esperienze ecoturistiche collaborerà con le comunità locali per sviluppare iniziative turistiche sostenibili che portino benefici economici e sociali.

L'attenzione alla tutela ambientale è il filo conduttore che lega l'**esperto di turismo sostenibile** al **gestore di glamping** e al **gestore di esperienze ecoturistiche**. E se, in un caso, la natura è l'elemento chiave della pianificazione del viaggio (glamping è infatti la fusione delle parole glamour e camping), nell'altro si tratterà di gestire gli spostamenti e le tappe dei turisti all'interno degli ecosistemi naturali.

Ai nuovi modelli di lavoro, in cui ai giorni impegnati si sommano quelli della vacanza, penserà il **gestore di centri per workation**. Si occuperà di gestire attività ricettive che collaborano con aziende e comunità locali in grado di attrarre professionisti, garantendo loro tutti i servizi necessari.

Sempre più strutturata la tendenza che vede il momento della vacanza come una esperienza specifica (si va dalla ricostruzione storica ai percorsi gastronomici): il trend coinvolgerà le **guide esperienziali** e gli **agenti di turismo olfattivo.** Di frontiera, ma per ragioni differenti, le ultime due figure,ovvero l'**esperto in salute e sicurezza dei viaggiatori** e il **gestore di viaggi spaziali.** Entrambi destinati a una nicchia, nel primo caso perché ci si occuperà di gestire emergenze, nel secondo perché si tratta di un segmento ancora decisamente piccolo.

ADOBESTOCK



Nuovi modelli. Il gestore di centri per workation si rivolgerà a chi lavora in vacanza

I profili top five

1
DESTINATION MANAGER
Scegliere con l'Ia

È un agente di viaggio che promuove le destinazioni turistiche utilizzando tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata. Si concentrerà sempre di più sulla sostenibilità ambientale e sociale, collaborando con le comunità locali e adottando pratiche di turismo responsabile.

2
GUIDA ALLE SCELTE SOSTENIBILI
Tutelare le risorse

Sarà l'agente di viaggio che guiderà verso pratiche più responsabili, integrando tecnologie avanzate per monitorare e ridurre l'impatto ambientale. Collaborerà con comunità locali per sviluppare strategie di turismo equo ed inclusivo, preservando le risorse naturali e culturali.

3
GESTORE DI CENTRI PER WORKATION
Il luogo giusto tra lavoro e vacanza

Sarà un esercente di attività ricettive che collabora con aziende e comunità locali per creare ecosistemi dinamici che attraggano professionisti in cerca di una nuova modalità di lavoro da remoto. Adotterà tecnologie avanzate per offrire esperienze di lavoro flessibili.

4
GESTORE DI GLAMPING
Dentro la natura

Svilupperà esperienze open air uniche e innovative che integrino lusso, sostenibilità e connessione con la natura, utilizzando tecnologie avanzate e materiali eco-friendly. Collaborerà con designer e architetti per creare le sistemazioni e individuare i luoghi, adattandosi alle tendenze emergenti nel turismo esperienziale e sostenibile.

5
GUIDE ESPERIENZIALI
Esperienze su misura

Creerà esperienze coinvolgenti e memorabili per i viaggiatori, offrendo tour personalizzati e autentici che vadano oltre le semplici informazioni storiche e paesaggistiche. Utilizzando narrazioni coinvolgenti, attività interattive e incontri progetterà esperienze immersive nella cultura, nella storia e nei paesaggi.

Primo Piano
Terzo settore#04



L'INCHIESTA IN SEI PUNTATE SULLA SOSTENIBILITÀ
Il Sole 24 Ore del Lunedì ha intrapreso un viaggio in sei puntate sulla sostenibilità e sull'impatto che i fattori Esg stanno avendo sui diversi settori economici del Paese. Questa puntata è la quarta, ed è stata preceduta dalle nuove opportunità e competenze per i professionisti, dalla sostenibilità nel made in Italy e nella manifattura, da green bond e bilanci di sostenibilità.
Le prossime uscite saranno dedicate alla sostenibilità nei settori dell'automotive e dell'energia.

VALENTINA FONTANELLA



Pulizia delle spiagge. Ragazzi impegnati nel progetto «Delfini guardiani» di Marevivo nelle Isole Egadi

Educazione e reti locali, così il Terzo settore difende l'ambiente

Il ruolo del non profit. Dei 4,6 milioni di volontari italiani 116mila operano in realtà attive dalle spiagge ai parchi, ma gli obiettivi Onu sono lontani

Pagina a cura di
Valentina Melis

Educare i giovani all'urgenza di tutelare l'ambiente e di adottare consumi responsabili. Rappresentare le istanze dei cittadini mediando con i decisori politici. Diffondere buone pratiche (anche di derivazione internazionale) e creare reti nei territori. Sono gli strumenti con i quali le organizzazioni del Terzo settore lavorano per realizzare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'Onu con l'Agenda 2030, che sono di carattere sociale e ambientale, con una stretta connessione fra i due piani.

La *deadline* del 2030 si avvicina. A metà del cammino – come certifica Asvis nel suo ultimo Rapporto annuale – su molti traguardi l'Italia e l'Europa sono in netto ritardo. Guardiamo agli obiettivi ambientali: garantire a tutti la disponibilità di acqua pulita, assicurare l'accesso a sistemi di energia economici e affidabili, rendere le città inclusive, garantire modelli sostenibili di produzione e consumo, lottare contro i cambiamenti climatici, conservare gli oceani e i mari, proteggere l'ecosistema terrestre. Ebbene, alcuni dati fotografano quanta strada ci sia ancora da fare: in Italia le perdite delle reti idriche sono al 42%; il degrado del suolo interessa il 17% del territorio; le energie rinnovabili rappresentano il 19,2% del totale.

Il Wwf stima che ogni anno nel mondo si producano 450 milioni di tonnellate di plastica e che di queste otto milioni finiscano negli Oceani. Secondo la Ue, ogni cittadino residente in Europa genera annualmente quasi 180 chili di rifiuti da imballaggi in plastica.

Ad avviso dell'Onu, considerando 140 dei 169 target specifici dell'Agenda 2030, solo nel 12% dei casi si è sulla buona strada per raggiungere i valori obiettivo.

L'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), nata nel 2016 per far crescere la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 e per mobilitare in questa direzione la società, è oggi un ente del Terzo settore con 320 aderenti e 300 organizzazioni "alleate". «Il 32% della popolazione italiana – spiega il direttore scientifico di Asvis, Enrico Giovannini – conosce l'Agenda 2030. Questa percentuale sale al 58% tra gli studenti, grazie anche al lavoro di divulgazione che abbiamo svolto nelle scuole e nelle università».

Degli oltre 4,6 milioni di volontari del Terzo settore italiano, 116mila operano in istituzioni che hanno la tutela dell'ambiente come attività principale (6.461 enti, secondo Istat). Ma si occupano di ambiente anche le istituzioni non profit dedite alla cooperazione internazionale, ad attività ricreative e di socializzazione o culturali.

«L'agenda Onu 2030 – spiega Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, associazione attiva da 40 anni, con 115mila tra soci e sostenitori – ha avuto il grande merito di aprire una discussione sui temi ambientali e della crisi climatica, e di avviare un percorso. Le associazioni come Legambiente danno forza e rappresentanza alle proposte dei cittadini. Il nostro comitato scientifico, di cento componenti, ha relazioni costanti con il mondo dell'università ed è in grado di elaborare proposte e veicolare soluzioni già sperimentate anche all'estero. Con la Goletta verde quest'anno abbiamo informato i cittadini sulle possibilità offerte dalla produzione di energia eolica *offshore*, cioè in mare aperto».

Sottolinea l'urgenza di tutelare gli Oceani e gli ecosistemi marittimi Raffaella Giugni, segretario generale di Marevivo, fondazione attiva dal 1985: «Sull'obiettivo della difesa del mare e dell'acqua pulita – spiega – siamo molto indietro. Il depauperamento delle risorse ittiche, l'inquinamento e l'innalzamento della temperatura degli oceani alterano pesantemente gli equilibri della vita acquatica. È grave perché il mare produce oltre il 50% dell'ossigeno che respiriamo e gli oceani sono regolatori del clima. La legge "Salvamare" (legge 60/2022, *ndr*), in vigore da due anni, attende ancora i decreti attuativi, che sono fondamentali per disciplinare lo smaltimento dei rifiuti recuperati in mare. I tempi di intervento delle norme – conclude – sono troppo lenti rispetto alla crisi climatica».

Punta sull'educazione – anche ambientale – dei giovani l'attività di Agesci, l'Associazione guide e scouts cattolici italiani, 50 anni quest'anno e 182mila soci. «I capi scout – spiegano i presidenti del comitato nazionale Roberta Vincini e Francesco Scoppola – educano alla consapevolezza che non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato». Questa settimana, dal 22 al 25 agosto a Verona si terrà la Route nazionale delle Comunità capi Agesci. «I capi – aggiungono dall'associazione – saranno impegnati in un percorso che tratta gli Obiettivi dell'Agenda 2030 e delle *green comp*, le competenze per educare alla sostenibilità».

La tutela del paesaggio spesso si coniuga con quella del patrimonio culturale. Italia Nostra, associazione nata a Roma nel 1955, che oggi ha 9mila soci, sta sperimentando il modello delle «comunità patrimoniali», previste dalla convenzione di Faro, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2005. Si tratta di comunità di persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici di un bene e che desiderano trasmetterli alle generazioni future.

«Italia Nostra – spiega il responsabile dei progetti Adriano Paolella – diventa stimolatrice di alleanze e collaborazioni nel territorio per riqualificare beni culturali e paesaggistici. Ne è un esempio il lavoro che stiamo facendo per il restauro e la valorizzazione dei Bagni di Petriolo, nel senese, con il coinvolgimento della società proprietaria dell'area, delle popolazioni e degli amministratori locali».

L'Italia e l'Europa sono molto in ritardo su diversi traguardi dell'agenda 2030, a partire dai mari



Il 32% degli italiani conosce i target di sviluppo sostenibile La percentuale sale al 58% tra gli studenti

Le azioni

LEGAMBIENTE

Goletta verde 2024: focus su acqua e clima

Da 38 anni Goletta Verde, la barca a vela di Legambiente, naviga lungo le coste italiane per monitorare lo stato di salute dei mari, informare e sensibilizzare i cittadini.
Quest'anno il viaggio si è svolto partendo da La Spezia il 28 giugno, per arrivare a Monfalcone (Gorizia) il 13 agosto, facendo tappa in tutte le 15 regioni costiere del Paese.
Al centro della campagna 2024, la vita sott'acqua (obiettivo 14 dell'Agenda 2030), la crisi climatica e il suo impatto sul Mediterraneo, la biodiversità e la sensibilizzazione sulla possibilità di produrre energia eolica *offshore* (con impianti di produzione che usano turbine eoliche poste in mare aperto, a una distanza di alcuni chilometri dalla costa). Questa soluzione renderebbe produttiva anche la parte della superficie terrestre occupata da mari e oceani, oltre il 70% del totale).
Anche quest'anno la Goletta Verde ha ospitato i laboratori gratuiti di educazione ambientale «Alla scoperta del mare», per bambini e ragazzi, dedicati in particolare ai delfini, agli squali e alla protezione dei nidi delle tartarughe marine.
Gli ecosistemi marini sono protagonisti del concorso fotografico «Deep Blue», rivolto a operatori e amanti del mare, che hanno tempo fino al 30 settembre 2024 per inviare i loro scatti a *info@lifeseanet.eu*.



ITALIA NOSTRA

Milano: il Bosco in città compie 50 anni

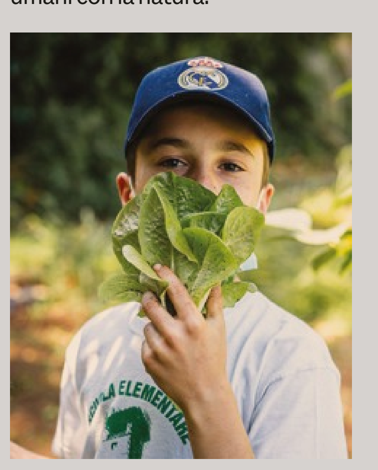
Quest'anno taglia il traguardo dei 50 anni uno dei parchi più amati dai milanesi: il Bosco in città. Realizzato dall'associazione Italia Nostra a partire dal 1974, il parco pubblico si estende oggi per 120 ettari, con accesso da via Novara, vicino allo stadio di San Siro, all'interno del Parco agricolo Sud di Milano. L'idea di realizzare un parco in quest'area è nata negli anni dello shock petrolifero e delle domeniche a piedi, quando Italia Nostra chiese all'allora sindaco Aldo Aniasi un terreno per realizzare un'area verde curata dai volontari. Per cominciare, furono messe a dimora 30mila piante in un'area di 35 ettari. Tra i fondatori ci sono stati l'avvocato Pier Giuseppe Torrani e l'architetto Giulio Crespi, primo progettista del Bosco. Oggi il Bosco in città è ricco di prati, corsi d'acqua, zone umide e 200 orti assegnati a cittadini che li coltivano. Ci sono un lago, un giardino d'acqua, un apiario e un frutteto. È un ambiente naturale ma frutto di una attenta progettazione. È coltivato e curato dagli operatori del Centro per la forestazione urbana di Italia Nostra, che lo ha ancora in gestione, e dai volontari, «che sono stati 30mila, in 50 anni», racconta Luisa Toeschi, presidente della sezione Milano Nord di Italia Nostra.
Sabato 21 settembre alle 16, in Cascina San Romano, ci sarà una festa con musica e merenda per celebrare il mezzo secolo del Bosco in città (info su *www.boscoincitta.it*).



SLOW FOOD

Orti a scuola: educare attraverso il cibo

Orti a scuola è un progetto promosso da Slow Food, associazione di promozione sociale nata a Bra (Cuneo) nel 1986, per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto, oggi presente in 160 Paesi. Il progetto consiste nella realizzazione di orti scolastici, per costruire nei ragazzi una cultura alimentare basata su una forte coscienza ambientale.
Prevede anche la formazione degli insegnanti. Nel 2023 Orti a scuola ha raggiunto 500 istituti, e nel 2024 coinvolge 35mila studenti in tutta Italia.
«La creazione di un orto – spiega Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia – tocca diversi obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030: l'obiettivo 6 sulla gestione dell'acqua, perché si impara a innaffiare l'orto in maniera sostenibile, l'obiettivo 12 su consumo e produzione responsabili, con la conoscenza delle specie autoctone, e l'obiettivo 13, lotta contro il cambiamento climatico, perché si impara come si può autoprodurre il cibo seguendo la stagionalità.
Inoltre – aggiunge – stiamo raccogliendo le firme per inserire l'educazione alimentare come insegnamento obbligatorio nelle scuole».
Il prossimo appuntamento con «Terra madre Salone del Gusto» organizzato da Slow Food è a Torino (Parco Dora) dal 26 al 30 settembre 2024. Il titolo della manifestazione è «We are nature» e il focus sarà sul recupero di un rapporto equilibrato degli esseri umani con la natura.



L'intervista
Vanessa Pallucchi

«Gestione condivisa e obiettivi chiari per fare di più»

«L'innovazione in campo sociale e ambientale è una caratteristica del Terzo settore. Dietro la costituzione di comunità energetiche, la lotta al dissesto idrogeologico, la manutenzione dei territori, lo sviluppo dell'economia circolare e il recupero dei materiali, ci sono spesso gli enti del privato sociale».Con queste parole Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore e vicepresidente di Legambiente, riassume l'importanza degli enti non profit nel cammino verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu con l'agenda 2030.

Le istituzioni non profit attive nella protezione dell'ambiente sono 6.461, su una platea di 360mila organizzazioni. Non sono poche, rispetto all'importanza degli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere secondo l'Onu?
Ci sono organizzazioni del Terzo settore che si occupano di ambiente in maniera specifica. Ma l'agenda 2030 ha fissato una cornice entro la quale operano tutti gli enti non profit. Se rileggiamo i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Onu, vediamo che mirano tutti a rispondere a due critiche essenziali del modello attuale di sviluppo: l'aumento della povertà e delle disuguaglianze e la crisi ambientale e climatica. Peraltro, sono problemi strettamente collegati, perché la crisi climatica colpisce più violentemente le popolazioni che si trovano in povertà o in abitazioni costruite con una bassa qualità edilizia. Quindi anche gli enti che si occupano di lotta alla povertà lavorano a favore di un più facile accesso delle persone all'energia e all'acqua pulita. Insomma l'agenda 2030 appartiene in maniera trasversale a tutti gli enti del Terzo settore.



VANESSA PALLUCCHI
Portavoce del Forum nazionale del Terzo settore

Che cosa bisognerebbe fare, a suo avviso, per promuovere il ruolo e l'incidenza del Terzo settore oltre che nel campo del welfare anche in campo ambientale?
È importante fissare gli obiettivi, ad esempio adottando un piano energetico industriale, e promuovere l'amministrazione condivisa a livello locale, secondo gli strumenti della coprogrammazione e della coprogettazione previsti dal Codice del Terzo settore. Dopo la pandemia c'è stato un grande risveglio della consapevolezza sul fronte ambientale anche a livello europeo, con l'obiettivo della decarbonizzazione e dell'investimento nelle energie rinnovabili. L'esplosione dei conflitti però ha segnato un ritorno indietro, non avendo l'Italia investito per tempo sull'autonomia energetica».

Primo Piano
Politica industriale



IL SOLE 24 ORE DEL 5 AGOSTO
Era dedicata al manifatturiero la seconda puntata dell'inchiesta del Sole 24 Ore volta ad approfondire l'impatto che stanno avendo la sostenibilità e i fattori Esg su diversi settori economici del Paese. Fra le sfide, la misurazione dell'impatto e la rendicontazione dei progressi. Focus anche sul tessile moda, che sta tentando di tracciare il più possibile le filiere.

Made in Italy, al via 59 progetti per lanciare l'industria nel futuro

Innovazione e sostenibilità. Assegnati 21,5 milioni di euro a 87 imprese e 26 università con due bandi del Mics, partenariato esteso finanziato dal Mur. A settembre un roadshow per coinvolgere i territori

Pagina a cura di
Alexis Paparo

Un progetto per creare etichette 4D e combattere la contraffazione. Pannelli solari integrati negli arredi. Tecnologie avanzate per l'integrazione uomo-macchina, volte a rendere l'ambiente di lavoro più sicuro e le mansioni meno faticose. E ancora, auricolari e cover dei pc realizzati con derivati da scarti agricoli e soluzioni di imballaggio a base vegetale alternative alla plastica, utilizzabili in modo trasversale a più settori.

Sono alcuni dei 59 progetti partiti quest'estate grazie ai due bandi a cascata del Mics, sigla che sta per Made in Italy Circolare e Sostenibile (partenariato esteso tra università, centri di ricerca e imprese), finanziato dal ministero dell'Università, parte della Missione 4 del Pnrr. I due bandi hanno assegnato in totale 21,5 milioni di euro a 87 imprese e 26 organismi di ricerca e università per realizzare progetti di rapida integrazione e trasversali nei settori abbigliamento, arredamento e automazione-meccanica.

L'obiettivo è gettare le basi di un nuovo modello di made in Italy, fondato sull'innovazione, il digitale avanzato, l'analisi dei dati, la circolarità delle materie prime, della filiera, dei processi produttivi e delle idee.

I bandi si sommano ai 77 progetti già in corso attivati dal Mics che – con una dotazione di 125 milioni di euro, di cui 114 milioni da fondi Pnrr e 11 milioni da investitori privati – conta sulla cifra più alta mai stanziata per progetti di ricerca nell'ambito dell'economia circolare e sostenibile in Italia.

Il protagonismo del Sud

Il bando dedicato agli organismi di ricerca e alle università metteva sul piatto 4,8 milioni di euro. Dei 32 progetti presentati, 17 hanno ottenuto il finanziamento, che andrà a coprire interamente i costi.

Il secondo bando, con una dotazione di 16,7 milioni di euro, era rivolto alle imprese, che potevano partecipare singolarmente oppure creando un'associazione temporanea all'interno di un partenariato, composta da massimo il 20% di università. Sono stati presentati 148 progetti, da parte di oltre 240 imprese e 20 organismi di ricerca, e 42 sono stati finanziati. Il finanziamento medio concesso è stato di circa 380mila euro (il bando garantiva una copertura del 70%).

Considerando entrambi i bandi, ben oltre il 60% dei fondi è andato a Mezzogiorno e Isole e oltre il 50% dei progetti viene sviluppato al Sud. «Non ci aspettavamo una partecipazione così alta – spiega Elisa Negri, coordinatrice scientifica di Mics – lo standard delle proposte è stato molto elevato: i progetti erano concreti, innovativi, con obiettivi chiari e e grandi potenziali applicativi». Il protagonismo del Mezzogiorno e delle Isole è frutto in minima parte del maggior punteggio assegnato per "quota territoriale": «Valeva poco più del 10% del punteggio totale – aggiunge Negri –; è il risultato di un grande sforzo comunicativo verso queste regioni, perché l'obiettivo di Mics è avere grande impatto in queste aree, che si è tradotto nelle tante proposte ricevute».

Trasversalità sul podio

La trasversalità ha catalizzato il 41% dei fondi. Dei 59 progetti vincitori dei bandi, 25 possono avere una ricaduta su due o più dei tre settori (abbigliamento, arredamento e automazione), ma anche sull'automotive, l'aerospaziale, l'agroalimentare e l'agricolo. Sono 42 le imprese e 12 gli organismi di ricerca coinvolti. Al secondo posto, il settore abbigliamento conta 22 progetti, 33 imprese e 9 organismi di ricerca coinvolti e ha attirato il 36% dei finanziamenti. L'automazione è protagonista di sette progetti, portati avanti da sei imprese e quattro organismi di ricerca e si è aggiudicata il 14% del finanziamento. In coda, l'arredamento, con cinque progetti, sei imprese e quattro organismi di ricerca coinvolti e il 10% dei fondi.

Sono due le aree di ricerca più coperte: i nuovi materiali intelligenti e sostenibili, e la manifattura additiva (nelle schede i dettagli dei progetti con i punteggi più alti per i due bandi). «Sono arrivati moltissimi progetti, di grande qualità, per il comparto moda – continua Negri –. l'operatività del settore va ripensata a livello globale e l'Italia, che è stata innovatrice nel mondo, potrebbe essere il faro guida». C'è da lavorare di più sull'automazione avanzata e l'intelligenza artificiale nel manifatturiero. «Il mondo si sta adattando a utilizzare queste tecnologie, non possiamo rimanere indietro e perdere la competizione», conclude Negri. «Ma attenzione: quella che vogliamo promuovere è l'automazione collaborativa, che interagisce con l'uomo lasciandolo protagonista. I vantaggi sono innumerevoli: aumentano la produttività e la qualità, diminuiscono i costi e l'uso di energia e risorse».

> **Grande protagonismo del Sud: ben oltre il 60% dei fondi stanziati è andato a Mezzogiorno e Isole**

Il roadshow

Dopo il successo dei bandi, è tempo di coinvolgere i territori. Per questo è in partenza , il 17 settembre da Roma , un roadshow in 11 tappe dal titolo «L'innovazione in cammino. Costruiamo, tappa dopo tappa, il Made in Italy del futuro», incontrando e facendo incontrare imprenditori, manager, ricercatori, istituzioni. «L'interesse a innovare è confermato dal numero e dalla qualità dei progetti attivati, così come dalla nostra attenzione alle iniziative di divulgazione dei risultati a beneficio del sistema-Paese», aggiunge Marco Taisch, presidente della Fondazione Mics. «Intendiamo mettere in contatto le competenze degli oltre 900 ricercatori che operano in Mics con le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy presenti in tutta la Penisola. Il roadshow è uno degli strumenti», conclude Taisch.

LA TOURNÉE

L'innovazione fa tappa in 11 città

Il roadshow verrà declinato in 11 tappe, che si svolgeranno da settembre 2024 al giugno 2025, da Nord a Sud. Le città che ospiteranno gli eventi saranno: Roma (il 17 settembre al Museo dell'Ara Pacis), Napoli, Bari, Bergamo, Brescia, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, poi di nuovo Napoli e Bari. Non è esclusa la possibilità di estendere il viaggio del Mics ad ulteriori città, aumentando le tappe. La partecipazione, per una questione di disponibilità ricettiva delle location, è su invito, ma il Mics sta cercando di aprire gli eventi il più possibile, puntando anche sulla collaborazione delle associazioni di categoria.
(Più informazioni sul sito *https://www.mics.tech*).

ADOBESTOCK



Pmi. I bandi mirano ad accelerare su automazione avanzata e intelligenza artificiale

I progetti sul podio nelle due graduatorie

BANDO IMPRESE

1 PBR FASHION
Con un punteggio di 105 su 110, il progetto di **Informatica** Srl, Pmi di Matera, è il primo classificato del bando. Prevede l'utilizzo di grafi semantici dei materiali ed etichette 4D tracciabili tramite blockchain. Queste etichette uniscono profili 3D a materiali *stimuli responsive* difficili da replicare e leggibili da smartphone, per contrastare la contraffazione. La tecnologia di rendering Pbr offrirà poi una visualizzazione e percezione realistica dei tessuti, tramite interfacce aptiche (tattili) e sonore. Il sistema aiuta a tracciare la filiera e facilita il riciclo dei capi.

2 RISTI-MI
Obiettivo del progetto sviluppato dal cluster di 11 imprese – con capofila la campana **Nexus Tlc** – è lo sviluppo di una piattaforma digitale che permetterà alle aziende del settore arredo di monitorare e ottimizzare l'uso delle risorse nel ciclo di produzione, con tecnologie *internet of things*. Sarà possibile tracciare l'intero ciclo di vita dei prodotti, abbattendo gli sprechi e garantendo un processo produttivo circolare. La piattaforma permetterà anche di ampliare il campo di conoscenza dell'azienda, migliorare le interazioni con altre realtà.

3 SPIRES
Il progetto Spires, presentato da un partenariato composto da due imprese (la milanese **Re:Lab e Hypex**, con sede a Monopoli) e dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, mira a innovare la simulazione virtuale e la tecnologia aptica (basata sulla percezione tattile dell'interazione) per migliorare il design e la prototipazione nei settori industriali di abbigliamento, spazio e automotive. L'obiettivo è ottimizzare l'integrazione dell'uomo nella prototipazione, attraverso una piattaforma che perfeziona la valutazione ergonomica e cognitiva delle attività dell'utente.

BANDO UNIVERSITÀ

1 PLA.I.A.
Con un punteggio di 99,5 su 110 il progetto proposto dall'**Università** degli studi di **Napoli Parthenope** è il primo classificato del bando. L'obiettivo è sviluppare una piattaforma avanzata, basata sull'integrazione di tecnologie digitali, che permetta di costruire una strategia aziendale in grado di assegnare priorità decisionali in maniera efficace e funzionale in base a esigenze, capacità, possibilità e potenzialità delle risorse lavorative dell'organizzazione. Oltre a stimolare il confronto di prassi con altre organizzazioni e con la filiera.

2 AUDI
Il progetto, portato avanti dall' **Università** degli studi di **Catania**, va in due direzioni. Per le grandi imprese, mira a verificare l'applicabilità della manifattura additiva per promuovere la sostenibilità, integrando tecniche di selezione e riciclo dei materiali e sulla caratterizzazione del ciclo di vita del prodotto/processo. Per le Pmi, il progetto mira a fornire know-how per l'implementazione di tecniche di produzione circolare, garantendo conformità ai principi dell'economia circolare e alle normative Esg. Sono previsti studi mirati sull'utilizzo di supply chain locali e circolari.

3 ULISSE
Il progetto dell'**Università** di **Salerno** si articola in due parti. La prima si propone di sviluppare nuovi termoelastomeri biodegradabili, derivati da materie prime rinnovabili, per sostituire la gomma Sbs fossile. La seconda ha come obiettivo l'ottenimento di pelli realizzate con sistemi di concia basati su biomasse lignocellulosiche, che ne migliorano le prestazioni e la resistenza ai microbi, alla luce e alla meccanica. Il progetto mira anche a valorizzare gli scarti conciari con processi semplici, riducendo l'uso di sostanze chimiche.

Primo Piano
Sport & business

200 mln
Giro d'affari
Motor business
L'impatto economico generato dal primo campionato mondiale di motoscafi elettrici

850 mln
Follower
Le stime di chi segue
Grazie ai social dei vip che partecipano si stima una platea di 850 milioni di follower

25 anni
Licenza
Rilasciata dalla federazione
La Uim ha rilasciato all'E1 Series World Championship una licenza di 25 anni per l'organizzazione

Motoscafi elettrici, regia tutta italiana per il primo mondiale

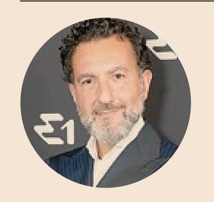
E1 Series World Championship. Domenica 25 agosto il campionato fa tappa sul lago di Como. Impatto economico di 200 milioni, utili attesi nel 2025

Pagina a cura di
Marcello Frisone

Dalla Nasa alla Formula 1, fino ad arrivare ai motoscafi elettrici. Un quarto di secolo di vita professionale con un unico filo conduttore: l'innovazione tecnologica guidata dall'utilizzo dei dati. Prima, alla fine degli anni '90, con le informazioni fornite dai micro-satelliti lanciati dall'agenzia spaziale Usa. Dopo, all'inizio di questo secolo, con i dati rilasciati dalle auto della Formula 1. Da ultimo l'utilizzo dei dati per creare nuove attività (anche manageriali) sempre ad alto contenuto tecnologico, come il primo campionato mondiale di motoscafi elettrici. La competizione globale ha debuttato a febbraio da Gedda (Arabia Saudita) e domenica 25 agosto fa tappa a Villa D'Este sul lago di Como.

Rodi Basso (cofondatore e amministratore delegato di E1 Series World Championship) è un ingegnere napoletano nato nel 1973 che a 26 anni ha svolto sei mesi di tesi di laurea (da gennaio 1999 ad agosto del 2000) al Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt (Maryland) e subito dopo ha lavorato come consulente nello stesso centro.

La nascita delle RaceBird
Dalle esperienze accumulate alla Nasa e nel motorsport "tradizionale" sono nate dunque le RaceBird, motoscafi elettrici a forma di navicelle che navigano staccandosi dalla superficie dell'acqua grazie ai "foil", le lame che consentono all'imbarcazione di eliminare la resistenza dello scafo, visto che in acqua rimane immersa soltanto una piccola superficie di carbonio: una caratteristica diventata popolare grazie anche all'America's Cup.


COFONDATORE
Rodi Basso (nella foto), ingegnere napoletano, è cofondatore e Ad di E1 Series World Championship

Gli investimenti degli sportivi
Il primo campionato mondiale, che vede la partecipazione di nove squadre e 18 piloti (metà uomini e metà donne), ha attirato l'interesse di molti personaggi famosi che vi hanno investito: l'imprenditore italiano Leonardo Maria Del Vecchio, l'attore americano Will Smith, il tennista spagnolo Rafael Nadal, il giocatore americano di football Tom Brady, il Dj internazionale Steve Aoki, l'ex calciatore ivoriano Didier Drogba, l'uomo d'affari Marcelo Claure, il giocatore di cricket Virat Kohli, il pilota della F1 Sergio Perez e il musicista pluri vincitore di Grammy, Marc Anthony.

I numeri del campionato
Già nel suo primo anno di attività si possono snocciolare alcuni "dati" su questo nuovo motor-business: 200 milioni di impatto economico, 850 milioni di follower grazie ai personaggi famosi, licenza di 25 anni per organizzare questo campionato dalla Federazione internazionale. Non solo. Tre team hanno già venduto una parte della loro licenza a cinque volte il valore iniziale e il 90% del budget iniziale è assicurato: si punta al break-even nel 2024 e a profitti significativi nel 2025.

L'impatto ambientale
«Quando ho portato quest'idea ad Alejandro Agag, cofondatore di E1 Series World Championship, oltre che della Formula E e delle Extreme E – spiega Rodi Basso –, abbiamo realizzato subito che l'industria marittima elettrica non era così avanzata come quella delle auto a zero emissioni. L'opinione pubblica e i governi stanno sempre più aumentando la pressione per avere mezzi a emissioni ridotte per la mobilità del futuro anche su acqua. Venendo dunque dall'esperienza del motosport non abbiamo fatto altro che trasferire le tecnologie già testate su supercar e hypercar ai motoscafi elettrici. L'Union internationale motonautique (Uim, la Federazione internazionale per tutte le attività di motonautica, *ndr*) e il suo presidente Raffaele Chiulli hanno abbracciato la nostra idea e ci hanno dato per 25 anni l'esclusiva mondiale nell'organizzare i campionati mondiali di motonautica elettrica».

L'appeal tra gli investitori
Tra gli investitori numerosi personaggi famosi: come mai? «Le persone con le quali siamo entrati in contatto – continua l'ingegnere napoletano – si sono convinte a investire nella E1 Series per due motivi: il primo perché vedono un potenziale business, il secondo perché sono tutti personaggi al picco della loro carriera o dell'espressione del loro talento e cercavano progetti ad alto impatto per la vita di miliardi di persone, visto che più del 50% della popolazione globale vive sulle aree costiere del mondo, oggi sempre più minacciate anche da diversi fattori climatici».

Le prospettive di rendimento
Ma i soldi investiti da questi personaggi famosi sono un "passatempo" oppure è previsto un "rendimento"? «Abbiamo accolto con grande soddisfazione la notizia – conclude Basso – che ci sono tre team che hanno già venduto una parte della loro licenza a cinque volte il valore iniziale: quindi i team non solo hanno l'opportunità di fare ricavi ricorrenti attraverso sponsorship, merchandising, hospitality e qualsiasi altra forma di revenue, ma lo possono fare per 25 anni, tanto quanto dura la licenza rilasciata ci dalla Federazione».



Le RaceBird in azione.
Un motoscafo elettrico del Westbrook Racing in gara

I TEAM E I PILOTI IN GARA

Team Rafael Nadal
Chiappe, Lazarraga

Steve Aoki Racing
Alobaidan, Ahmed

Team Didier Drogba
Duncan, Al-Abdulrazzaq

Team Virat Kohli
Kavanagh, Caussin Battaglia

Team Marc Anthony
Stark, Glennon

Team Tom Brady
Kimiläinen, Coleman

Team Marcelo Claure
Munnings, Hansen

Sergio Perez E1 Team
Clos, Piria

Westbrook Will Smith
Ordóñez, Price

Scuola 24

CANALE SCUOLA ONLINE
Online la sezione «Scuola» dedicata a famiglie, docenti e operatori dell'istruzione, all'interno del sito del Sole 24 Ore: *ilsole24ore.com/sez/scuola*



UFFICIALI MILITARI, IL RISCATTO DELLA LAUREA È GRATUITO
La sentenza (554/2024) del Tar Liguria. Disco verde quando il titolo è indispensabile per assunzione e carriera. *ilSole24ore.com/sez/Scuola*

Più spazio a imprese e lavoro nella nuova educazione civica

Le linee guida di Valditara. Nelle 33 ore annue si dovrà parlare anche di promozione dell'educazione finanziaria e assicurativa e di autoimprenditorialità, iniziativa economica privata e uso etico del digitale

Claudio Tucci
Laura Virli

Educazione civica, si cambia. A quattro anni dalla sua introduzione a scuola, dall'infanzia alle superiori (era il 2020/21) è già tempo di un corposo restyling, operato dal ministro Giuseppe Valditara con le linee guida varate a inizio agosto (25 pagine, complessive). Questa materia trasversale, 33 ore annue che le scuole sono chiamate a sviluppare, si arricchisce di nuovi contenuti. E così, per la prima volta, si parla, con convinzione, di promozione della cultura d'impresa, di valorizzazione del lavoro «come concetto fondamentale della nostra società da insegnare già a scuola fin dal primo ciclo di istruzione» e di promozione dell'educazione finanziaria e assicurativa, dell'educazione al risparmio e alla pianificazione previdenziale, «anche come momento per valorizzare e tutelare il patrimonio privato».

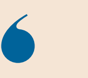
Cos'è l'educazione civica
È stata la legge 92, pubblicata il 20 agosto 2019, a introdurre nelle scuole l'insegnamento dell'educazione civica. Poi, nel 2020, sono seguite linee guida, e nel 2020/21 si è partiti. La scelta "italiana" della trasversalità di questo insegnamento, oltre a essere coerente con i documenti europei e internazionali in materia di educazione alla cittadinanza, ha risposto alla necessità di perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento e di competenze non ascrivibili a una singola disciplina. L'educazione civica, oggi, è una materia a tutti gli effetti, oggetto di valutazione periodica e finale. Tanto che, con un voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale non si è promossi alla classe successiva o non si è ammessi all'esame di Stato. Ma c'è di più. Durante il colloquio della maturità il candidato deve anche dimostrare di aver maturato le competenze di educazione civica come definite nel curricolo d'istituto e previste dalle attività declinate dal "documento del 15 maggio".

Le novità
In ossequio alla legge 92, nelle linee guida del 2020 erano indicati tre grandi assi da sviluppare in ogni classe: lo studio della costituzione e della legalità, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. Ma adesso si cambia. Nelle nuove linee guida di Valditara l'asse dello "sviluppo sostenibile" diventa "sviluppo economico e sostenibilità", perché, evidenzia il testo, «è importante educare i giovani ai concetti di sviluppo e di crescita». Si valorizzano (per la prima volta) l'iniziativa economica privata e la proprietà privata, si richiama l'attenzione alla cultura di impresa e all'autoimprenditorialità. Viene sottolineata la centralità della persona umana, soggetto fondamentale della storia, al cui servizio si pone lo Stato. Si promuovono la cultura del rispetto verso la donna e la formazione alla coscienza di una comune identità italiana come parte della civiltà europea e occidentale; insieme ai diritti, vengono sottolineati anche i doveri verso la collettività. Si pone poi l'accento sull'educazione all'uso etico del digitale e sull'uso responsabile dei dispositivi elettronici, confermando il divieto di utilizzo, anche a fini didattici, dello smartphone fino alle medie.

> Anche le famiglie e le istituzioni del territorio dovranno supportare i giovani nel loro percorso di crescita

Indicazioni per famiglie e scuole
Le nuove linee guida sottolineano che, oltre alla scuola, anche la famiglia e le altre istituzioni del territorio hanno la responsabilità di supportare i giovani nel loro percorso di crescita verso una cittadinanza responsabile, autonoma e consapevole, in una società sempre più complessa e in evoluzione. In questo contesto, l'alleanza educativa tra famiglia e scuola è fondamentale.

Con l'avvio del nuovo anno, i collegi docenti saranno impegnati ad aggiornare il Ptof, individuando conoscenze e abilità necessarie per raggiungere i traguardi di competenza fissati dalle nuove linee guida. I consigli di classe elaboreranno percorsi didattici interdisciplinari, favorendo un approccio trasversale al curricolo. Come per gli anni precedenti, nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti della classe/del consiglio di classe, con un coordinatore. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche o ai docenti del consiglio di classe. In entrambi i casi, l'insegnamento richiede la collaborazione tra tutti i docenti, valorizzando la trasversalità del curricolo.



LA DECISIONE
Diritto alla equiparazione dello stipendio e ricostruzione della carriera agli effetti economici

AGF



Novità. La cultura d'impresa è fra gli assi da sviluppare nella nuova educazione civica. Nella foto, l'inizio dell'anno scolastico al liceo Newton di Roma

Cos'è e come cambia l'educazione civica

L'educazione civica
È stata la legge 92 del 2019 a introdurre l'insegnamento dell'educazione civica a scuola. Poi, nel 2020, sono seguite linee guida, e nel 2020/21 si è partiti. Questa materia è trasversale, in linea con i documenti europei e internazionali in materia di educazione alla cittadinanza, e consiste in 33 ore annue che le scuole sono chiamate a implementare. In ossequio alla legge 92, nelle linee guida del 2020 erano indicati tre grandi assi da sviluppare in ogni classe: lo studio della costituzione e della legalità, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale

Le linee guida di Valditara
Dopo quattro anni, si cambia. E, con le nuove linee guida del ministro Valditara, l'educazione civica si arricchisce di nuovi contenuti. Così, per la prima volta, si parla, con convinzione, di promozione della cultura d'impresa, di valorizzazione del lavoro «come concetto fondamentale della nostra società da insegnare già a scuola fin dal primo ciclo di istruzione» e di promozione dell'educazione finanziaria e assicurativa, dell'educazione al risparmio e alla pianificazione previdenziale, «anche come momento per valorizzare e tutelare il patrimonio privato»

L'attuazione nelle scuole
Con l'avvio del nuovo anno scolastico, i collegi docenti saranno impegnati ad aggiornare il piano triennale dell'offerta formativa (Ptof) per recepire le nuove linee guida. I consigli di classe dovranno elaborare percorsi didattici interdisciplinari. Come per gli anni precedenti, nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti della classe/del consiglio di classe, con un coordinatore. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche o ai docenti del consiglio di classe

PANORAMA

CASSAZIONE

Prof precari da trattare come quelli già di ruolo

Per la Corte di cassazione (ordinanza 22640/2024) in virtù del principio eurounitario di non discriminazione, i docenti a tempo determinato della scuola pubblica hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come prof con contratto a tempo indeterminato e alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici. Ciò determina la condanna dell'amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto in base all'anzianità maturata; senza che dall'importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione. L'Accordo europeo sul lavoro a tempo determinato mira a impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore di lavoro per privare il lavoratore di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato. In particolare la clausola 4 dell'Accordo vale a prevenire abusi della contrattazione e a garantire eguale trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato – salvo ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato – e va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili.

— **Pietro Alessio Palumbo**

UNIVERSITÀ

Le docenze a contratto sono attività autonoma

Nella vicenda affrontata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 22603 del 9 agosto, una prof di ruolo della secondaria superiore aveva agito in giudizio nei confronti dell'università locale per aver prestato la propria attività di docenza presso quest'ultima fin dal 1993/1994 e poi, anche dopo il prepensionamento dalla scuola ottenuto nel 1995, ininterrottamente fino al 2006/2007; dapprima (1993-95) insegnando Metodologia per un Diploma universitario, poi (1995-97), in una materia di Ragioneria generale e infine (1997-2007) nel corso di Analisi e contabilità dei costi. La ricorrente chiedeva di ottenere il riconoscimento delle corrispondenti differenze retributive rispetto ai docenti di ruolo in misura di ben 300mila euro e in subordine, l'indennizzo rispetto all'arricchimento senza causa. La domanda era stata accolta dal Tribunale locale, nella misura di 299mila euro, sentenza poi riformata, con il rigetto dalla Corte d'appello. Secondo la Suprema corte per simili circostanze va applicato il principio secondo cui in ambito universitario, le docenze a contratto sono tipici rapporti di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo anche quando gli incarichi didattici, non solo l'insegnamento, ma anche le normali attività accessorie – quali esami, assistenza alle tesi di laurea e altro –, sono conferiti per insegnare discipline "ufficiali". E non può dirsi che una domanda nel senso appena detto rientri nell'ambito di una più ampia pretesa alla generale parificazione al prof universitario, necessitando, una tale pretesa, non solo dell'identificazione esatta delle singole attività, ma anche della richiesta di loro specifico e autonomo pagamento.

— **P.A.P.**

Il Sole
24 ORE

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Tamburini

VICEDIRETTORI
Daniele Bellasio
Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli
(Vicario,
Capo della redazione romana)

CAPOREDATTORE CENTRALE
Roberto Iotti

UFFICIO CENTRALE
Fabio Carducci (vice Roma)
Balduino Ceppetelli
Giuseppe Chiellino
Marco Libelli
Armando Massarenti
Mauro Meazza (segretario di redazione)
Gabriele Meoni
Marco Mobili
(vice caporedattore desk Roma)

LUNEDÌ
Paola Dezza

UFFICIO GRAFICO CENTRALE
Adriano Attus (creative director)
Francesco Narracci (art director)

RESPONSABILI DI SETTORE
Riccardo Barlaam
(Economia e politica internazionale)
Giulia Crivelli (Moda24 – Viaggi)
Maria Carla De Cesari
(Norme & Tributi)
Laura Di Pillo (Imprese & Territori)
Alberto Grassani (Finanza & Mercati)
Laura La Posta (Rapporti)
Stefano Salis (Commenti-Domenica)
Giovanni Uggeri (Food24)
Gianfranco Ursino (Plus24)

ATTIVITÀ VIDEO MULTIMEDIALI
Marco lo Conte

SOCIAL MEDIA EDITOR
Alessia Tripodi (coordinatrice)



PROPRIETARIO ED EDITORE
Il Sole 24 ORE S.p.A.

PRESIDENTE
Edoardo Garrone

VICE PRESIDENTE
Claudia Parzani

AMMINISTRATORE DELEGATO
Mirja Cartia d'Asero

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 023022.1 - Fax 0243510862

AMMINISTRAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

REDAZIONE DI ROMA
P.zza dell'Indipendenza 23b/c - 00185
Tel. 063022.1 - Fax 063022.6390
e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com

PUBBLICITÀ
Il Sole 24 ORE S.p.A. – SYSTEM
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 023022.1 - Fax 023022.214
e-mail: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

PREZZI
con "Pazzi per la matematica - I numeri sono fritti !" **€8,90** in più;
con "Riccardino - Collana Camilleri n.1" **€9,90** in più;
con "Il libro dell'astronomia" **€12,90** in più;
con "Il cuoco dell'Alcyon - Collana Camilleri n.2" **€12,90** in più;
con "Scopriamo l'Europa" **€9,90** in più;
con "La pensione di Eva - Collana Camilleri n.3" **€12,90** in più;
con "Gran Circo Taddei - Collana Camilleri n.4" **€12,90** in più;
con "Casa - Vendita e acquisti" **€10,90** in più;
con "Aspenia" **€12,00** in più;
con "HTSI" **€2,00** in più.

Prezzi di vendita all'estero:
Costa Azzurra **€ 3**, Svizzera **SFR 3,90**



IL CODICE DI OGGI
Il Sole 24 Ore offre a tutti i suoi lettori un accesso giornaliero gratuito per sfogliare la copia del quotidiano in app e accedere gratis ai contenuti extra e alle funzionalità speciali. Inquadra in QR Code e segui le istruzioni.

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Winflow Società Cooperativa – Via Rizzoli, 4 20132 Milano. (telefono 02.30.300.600), ci si può rivolgere per i diritti previsti dal regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. — **Modalità di abbonamento al quotidiano:** Prezzo di copertina in Italia: € 2,00 da lunedì a venerdì, € 2,50 per le edizioni del sabato e della domenica. Prezzo Abbonamento Italia per 12 mesi al quotidiano in versione cartacea: € 419,00 in caso di consegna postale. L'Abbonamento alla versione cartacea non comprende il magazine "HTSI". Sono disponibili altre formule di abbonamento all'indirizzo www.ilsole24ore.com/abbonamenti. Per l'abbonamento estero in Svizzera e Costa Azzurra, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l'abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com oppure via FAX al N. 023022.2885, oppure per POSTA a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. — **Servizio abbonamenti:** Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Email: servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com — **Servizio arretrati per i non abbonati:** (Non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 12 mesi dalla data odierna). Inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.cortesia@ilsole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02 30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02 opp 06 3022.2519. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio de l prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le istanze relative ad edizioni più vecchie di 12 mesi dalla data odierna. — **Stampatori:** C.S.Q. - Centro Stampa Quotidiani, Via dell'Industria 52 - 25030 Erbusco (BS) - S.T.E.C. - Società Tipografico Editrice Capitolina, Via Giacomo Peroni 280 - 00131 Roma (RM) - L'Unione Sarda S.p.A , Via Omodeo 12 - Elmas (CA) - S.e.s. Società Editrice Sud S.p.A., via Uberto Bonino 15/c - 98124 Messina (ME). — **Distribuzione Italia:** m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 022582.1 — Registrazione Tribunale di Milano n 322 del 28.11.1965.
La tiratura del Sole 24 Ore di oggi, 19 Agosto 2024 è stata di 57.898 copie



Certificato Ads nr. 9309 rilasciato il 06-03-2024

Professioni 24



Consulenti del lavoro: quasi la metà sono donne

Professioni al femminile. Le giovani under 40 superano già i colleghi maschi. Resta la distanza tra i redditi: gap al 30%, meno di altre categorie

Pagina a cura di
Margherita Ceci

Le consulenti del lavoro sono a un passo dal raggiungere numericamente i colleghi uomini. Il trend è chiaro, anche se la crescita, negli ultimi cinque anni, è stata contenuta: dal 45,90% del 2018 al 46,82% del 2023 per le iscrizioni all'Albo, dal 46 al 47% per gli iscritti alla Cassa.

Un segnale comunque positivo, che trova ulteriore slancio nel trend giovanile, dove la presenza femminile continua a superare la controparte. E questo, sia per quanto riguarda le nuove iscrizioni (di cui le donne rappresentano il 53%) sia per la totalità degli under 40 (qui la differenza dal 2018 è di un punto percentuale, dal 52 al 53%). Non solo: già il rapporto della Fondazione studi consulenti del lavoro, presentato a gennaio 2024 in occasione degli Stati generali della professione, aveva sottolineato come «la tenuta dei numeri» tra gli iscritti fosse stata «garantita dalla crescita della componente femminile».



Tra gli iscritti, nel 2023 la quota rosa prevale al Nord e, di poco, al Centro, mentre al Sud è in minoranza

I dati sul trend quinquennale arrivano dal Consiglio nazionale e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza (Enpacl) dei consulenti del lavoro (si veda il grafico a fianco) e mostrano una situazione tutto sommato non troppo sbilanciata.

I redditi

Certo è che il pay gap rimane: la media nazionale del divario tra le retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori è del 30% (a sfavore delle prime). Una percentuale importante, per quanto inferiore rispetto ad altre professioni, e che non si è mossa di un millesimo negli ultimi cinque anni.

La differenza rimane anche a fine carriera, e aumenta rispetto al 2018: nel 2023 il divario tra l'importo medio delle pensioni di vecchiaia tra uomini e donne è stato del 6%, mentre nel 2018 era dell'1 per cento.

A questo si aggiungono le rilevazioni sulle pari opportunità illustrate nel rapporto 2021 «Progettare il futuro: scenari di evoluzione della professione del consulente del lavoro nel dopo pandemia», a cura della Fondazione studi consulenti del lavoro. Qui emergeva come le donne fossero «il segmento più affaticato» e continuassero ad avere difficoltà nel combinare sfera familiare e professionale. Ad aver rinunciato alla maternità per conseguire i propri obiettivi professionali erano state infatti circa il 7% delle intervistate, «ma tra le under 35 e le 35-44enni il valore sale rispettivamente al 10,5% e 11,7%».

Intanto però, un quarto dei consulenti che producono i fatturati più elevati è donna. «Tra i consulenti con studi strutturati che producono fatturati superiori a 500mila euro l'anno, le donne rappresentano il 25 per cento. Un chiaro segnale dell'evoluzione reddituale che le professioniste stanno dimostrando da anni», ha spiegato il presidente Enpacl, Sergio Giorgini.

I divari territoriali

Sul piano territoriale, nel 2023 la presenza femminile è stata più marcata nel Nord Italia (4.539 le donne contro 4.210 uomini), ha superato di qualche decina la controparte al Centro (3.481 donne contro 3.440 uomini), mentre è risultata in minoranza al Sud e nelle Isole (3.830 contro 5.711). A livello contributivo invece, è la Lombardia la Regione in cui il genere femminile contribuisce di più.

Guardando al numero di cancellazioni dalla Cassa, il trend sembra positivo: se cinque anni fa le professioniste rappresentavano il 50% delle cancellazioni totali, nel 2023 la percentuale è scesa al 43. Forse anche incentivate da un pacchetto assicurativo assistenziale in favore di mamma e figlio della durata di un anno e dalle iniziative per la formazione, che nel 2023 hanno visto l'impiego di risorse pari a 1.329.993 euro.

«Una categoria che è già per metà donna, non può che interrogarsi su come favorire le lavoratrici nell'efficace esercizio della professione – ha aggiunto il direttore generale Enpacl Fabio Faretra –: in poche parole, su quelle che sono le politiche di conciliazione che tendono a favorire la permanenza della donna nello studio. Nei periodi di maternità e post parto, noi interveniamo per esempio dedicando una formazione specialistica ad hoc, inviando alla professionista pubblicazioni che le consentano di rimanere informata sulle evoluzioni delle normative».

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, inoltre, aderisce al progetto ProretePa del dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio. Si tratta di una banca dati in cui le consulenti possono inviare i propri curricula per ricoprire posizioni di governo o di controllo in società pubbliche, oltre a essere inserite nei board al momento del rinnovo dei Cda.



L'INCHESTA

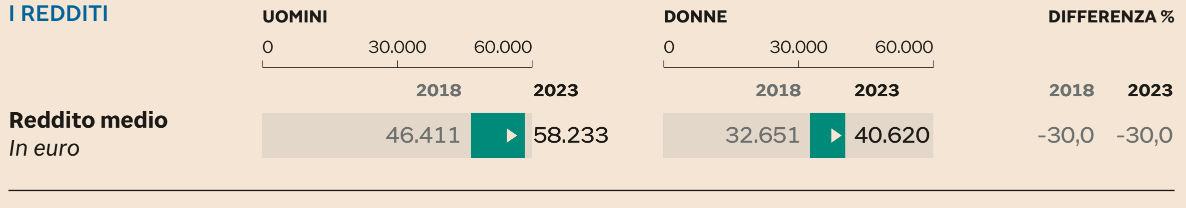
Donne e professioni
Questa è la terza puntata della serie estiva dedicata alla presenza delle donne nel mondo delle professioni, analizzata attraverso alcuni indicatori chiave.
La prossima settimana il confronto tra una delle professioni con minor presenza femminile, quella degli **ingegneri**, e una ad alto tasso di presenza femminile, i **biologi**.
Sul Sole 24 Ore del 5 agosto la puntata sul mondo degli **avvocati**; sul 12 agosto quella sui **commercialisti**.

ILLUSTRAZIONE DI SANDRA FRANCHINO



Il gap in cifre

I numeri chiave per capire il trend della professione negli ultimi cinque anni



	Uomini 2018	Uomini 2023	Donne 2018	Donne 2023	2018	2023
I GIOVANI					**% donne sul totale**	
Nuovi iscritti	273	258	312	295	53,0	53,0
Giovani under 40	2.203	1.508	2.353	1.707	51,65	53,09
LA PRESENZA					**% donne**	
Iscritti Albo	13.749	13.416	11.664	11.811	45,90	46,82
Iscritti Cassa	13.440	13.153	11.611	11.750	46,0	47,0
Cancellazioni Cassa	342	358	339	271	50,0	43,0
I REDDITI					**Differenza %**	
Reddito medio *In euro*	46.411	58.233	32.651	40.620	-30,0	-30,0
LE PENSIONI					**Differenza %**	
Importo medio pensione vecchiaia *In euro*	13.016	14.333	12.838	13.526	-1,0	-6,0

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro e Enpacl

Finanziamenti, assistenza alle neo-mamme e formazione

Welfare
Le iniziative

Mutui ad hoc per aprire lo studio. È una delle iniziative di welfare della Cassa dei consulenti del lavoro, che da qualche anno ha sottoscritto con la Banca popolare di Sondrio una convenzione a favore degli iscritti per l'erogazione di mutui. In base all'accordo, ciascun iscritto potrà accedere a un finanziamento fino a 250mila euro per «l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate ad abitazione o studio professionale». La durata del mutuo potrà essere di 5, 10, 15 o 19 anni e sei mesi, sia a tasso variabile sia fisso.

Inoltre, per sostenere il passaggio generazionale degli studi professionali, Enpacl può erogare al cessionario dello studio «un contributo pari al 12% del finanziamento ottenuto dal consulente per l'acquisto dello studio o di quote dello studio – spiegano dalla Cassa –. Il massimale è comunque di 30mila euro per singolo acquisto per ciascun consulente».

Un aiuto importante che però, finora, è stato sfruttato soprattutto dagli uomini. Delle richieste fatte fino a oggi, solo il 29% è arrivato infatti dalle consulenti. La quota maschile è in netta superiorità, al 60%, mentre il restante 11% è andato a società tra professionisti. In termini di importo assoluto, il 68% è stato riconosciuto a uomini, il 25% a donne e il restante 7% a Stp.



Alle professioniste finisce solo il 25% dei mutui erogati per acquistare lo studio o una quota

Segnale forse che le professioniste fanno ancora fatica a mettersi in proprio. Peraltro, anche nella rilevazione sullo stato della professione dopo il Covid fatta dalla Fondazione studi consulenti del lavoro si riscontrava come tra le donne prevalesse il lavoro alle dipendenze, sia in aziende private (38,7%) sia in studi professionali (29,4% contro l'8% degli uomini).

La Cassa mantiene inoltre le misure di welfare dedicate alla conciliazione maternità-lavoro delle iscritte. Oltre all'indennità di maternità, stabilita per legge, l'Enpacl mette a disposizione delle iscritte, tramite una piattaforma informatica, un pacchetto di 14 ore di corsi di aggiornamento professionale validi per i crediti formativi, l'abbonamento annuale alla rivista di categoria e quattro e-book sugli argomenti più attuali e di maggiore interesse per il mondo del lavoro.

Per le neo-mamme è disponibile inoltre il «Pacchetto maternità», una copertura assicurativa che consente a tutte le iscritte – indipendentemente dal reddito o dall'anzianità di iscrizione – in stato di gravidanza di accedere gratuitamente a una serie di prestazioni sanitarie di profilassi pre e post parto. L'attivazione della garanzia è a totale carico della Cassa. La copertura opera anche per le coppie omosessuali: un'iscritta donna può attivare la copertura a favore della propria compagna in gravidanza.

Real Estate 24



SUL SITO
Dalle isole greche agli hotel, sino alle soluzioni per combattere il caldo. Sono tra gli approfondimenti per gli operatori sul sito del Sole 24 Ore: *ilsole24ore.com/sez/casa*



NELLA NEWSLETTER
Ogni venerdì Real Estate+, la newsletter dell'immobiliare riservata agli abbonati. Iscrizioni su: *https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/real-estate-z-re.html*



Sostenibilità. Il nuovo tetto del De Doelen, A Rotterdam, oltre ad abbattere gli effetti del clima, può ospitare concerti

La lotta alle isole di calore si fa con un mix di interventi locali

Cambiamento climatico. Non solo grandi progetti. Per mitigare le temperature eccessive serve un puzzle di soluzioni tecnologiche e bio-based per piantumare, ombreggiare, trattenere l'acqua. E già disponibili

Pagina a cura di
Maria Chiara Voci

Non solo maxi piani strategici per mitigare il calore. Per far fronte al cambiamento climatico anche l'ingegno (e l'impegno) locale e puntuale di piccole amministrazioni o di privati cittadini può dare un contributo e fare la differenza, attraverso lo sviluppo di interventi mirati, che puntano alla manutenzione del patrimonio arboreo esistente, all'inserimento di installazioni *bio-based* nei contesti urbani per la mitigazione del calore, alla deimpermeabilizzazione dei suoli o all'uso di tecnologie e sistemi innovativi nella costruzione o nel recupero di immobili per combattere il surriscaldamento, favorire l'uso di acque meteoriche e dare vantaggio al ripristino della biodiversità. Azioni puntuali che, sommate, non solo fanno bene all'ambiente, ma migliorano l'estetica e la vivibilità metropolitana, generando esempi virtuosi per la collettività.

Strategie da ripensare

«È l'unione che fa la forza – spiega Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano e autrice di diversi libri sul ruolo dell'architettura e della pianificazione per il ripensamento dei luoghi urbani –. Occorre creare le condizioni per moltiplicare piccoli interventi di piantumazione, depavimentazione, ombreggiamento con soluzioni *nature-based*, di creazione di aree umide o di sistemi per la ritenzione dell'acqua. Micro-azioni che devono essere distribuite il più possibile in tutta la città, per ridurre la durezza del paesaggio urbano, coinvolgendo sia la Pa sia i cittadini».

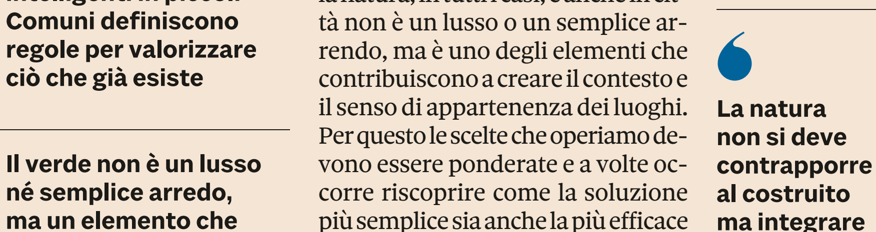
Un tema che Granata ha affrontato nella recente redazione del primo "Piano Clima per il Comune di Seregno", in Brianza. «Soprattutto al Nord – prosegue – in contesti in cui la proprietà privata delle aree verdi è molto diffusa, occorre studiare strategie pubbliche per spingere i cittadini a contribuire allo sforzo comune. L'atteggiamento del "*Nimby, not in my backyard*" va ribaltato nel concetto di "proprio nel mio giardino". Tutti devono avere consapevolezza di come singole decisioni, ad esempio nello scegliere le specie arboree per appezzamenti a servizio di ville e abitazioni, finiscono con l'avere un impatto sulla collettività. L'intelligenza nella pianificazione anche di una piccola amministrazione sta nel definire un quadro comune di regole per guidare gli abitanti nel valorizzare ciò che già esiste». Il tema sarà affrontato da Granata anche al Parco Dora di Torino il 29 settembre alle 11 in un incontro, organizzato nell'ambito della kermesse Terra Madre, creata da Slow Food in parallelo al Salone del Gusto 2024.

Un dibattito aperto

Un confronto aperto che anima il dibattito fra chi si occupa di *landscape*. «Si parla molto di inserimento della natura in città, ma pochi tengono in conto che, nei contesti urbani, il paesaggio è funzionale alla vita delle persone – afferma Margherita Brianza, paesaggista e co-fondatrice dello studio P'arcnouveau di Milano –. La mediazione è indispensabile. Il segreto sta nell'apprendere come utilizzare la natura, rispettandone le leggi, per creare sistemi stabili che le permettano di prosperare in modo rigoglioso e resistente a servizio e non in contrasto con il costruito. C'è dunque bisogno di generare visioni anticipatrici, basate sulla conoscenza e sull'uso sapiente delle risorse naturali, ciascuna nel proprio contesto».

Dall'Italia all'estero, si moltiplicano gli studi in materia. «Per esempio a Tel Aviv – prosegue Brianza – è in corso uno studio di ricerca per capire se e come le palme da dattero possano essere irrigate con acqua salina. Non per abituarle a vivere in condizioni aliene a quelle per cui sono nate, ma al contrario per inserirle con conoscenza laddove hanno possibilità di svilupparsi a vantaggio di tutto il sistema».

Nel medesimo filone, l'Università di Genova sta portando avanti il progetto "*Ecolopes, Beyond Greening*", coordinato dalla professoressa Maria Canepa e che coinvolge un team multidisciplinare di studiosi delle Università di Vienna e Monaco oltre che del *Technion Israel Institute of Technology*. L'obiettivo è ripensare al design del paesaggio urbano con uno sguardo che contempli il benessere multi-specie, non solo dell'uomo, ma di tutti gli organismi che vivono nelle nostre aree costruite e che possono trarre beneficio da una sapiente progettazione del verde, mirata a includere la biodiversità. Senza dimenticare, aggiunge ancora Brianza «che la natura, in tutti i casi, e anche in città non è un lusso o un semplice arredo, ma è uno degli elementi che contribuiscono a creare il contesto e il senso di appartenenza dei luoghi. Per questo le scelte che operiamo devono essere ponderate e a volte occorre riscoprire come la soluzione più semplice sia anche la più efficace ed accessibile».



Pianificazioni intelligenti in piccoli Comuni definiscono regole per valorizzare ciò che già esiste

Il verde non è un lusso né semplice arredo, ma un elemento che determina la qualità del contesto in cui viviamo

La natura non si deve contrapporre al costruito ma integrare in un sistema stabile

APPLICAZIONI CONCRETE

LA STRUTTURA DI VERT

Rampicanti «modulari» al posto degli alberi

Arredare lo spazio pubblico tra biodiversità e mitigazione delle isole di calore. È l'obiettivo di Vert, struttura modulare nata dalla collaborazione tra lo studio di design industriale Diez Office di Stefan Diez, l'*American Hardwood Export Council* e gli specialisti del verde urbano OMC°C, protagonista a settembre al London Design Festival negli spazi della *Chelsea School of Art*. La struttura in legno, realizzata con latifoglia ingegnerizzata di quercia rossa, è composta da una serie di triangoli che sostengono reti biodegradabili sospese, ossatura per lo sviluppo di piante rampicanti. La quercia rossa consente di realizzare giunti precisi e duraturi, che permettono di smontare, spostare, riparare e/o riassemblare la struttura molte più volte rispetto ai materiali tradizionali. La forma triangolare associa durabilità e robustezza agli agenti atmosferici, ma minimizza l'impiego di materia prima. Le rampicanti, infine, organizzate su un sistema di vele che modula 20 diverse specie, sono un'alternativa all'impianto di veri e propri alberi, grazie ai veloci tempi di propagazione crescita e alla ridotta richiesta di spazio per gli impianti radicali. Inoltre, possono essere "raccolte" ogni anno per essere trasformate in *biochar* o riciclate come materia prima per la produzione di energia. Il progetto – in linea con le direttive del sindaco di aumentare la copertura arborea del 10% entro il 2050 – resterà esposto a Londra dal 14 settembre per quattro settimane.

IL TEMPIO DELLA MUSICA DI ROTTERDAM

Il tetto di De Doelen tra tecnologia e biodiversità

De Doelen, uno degli edifici più iconici di Rotterdam e tempio della musica, è il primo edificio comunale a ospitare un «*Blue Green Roof*» di grandi dimensioni. Parliamo di un tetto multifunzione, che non si limita a svolgere un ruolo di copertura, ma contribuisce a rendere la città più sostenibile, grazie all'installazione di un sistema tecnologico avanzato studiato per combattere il surriscaldamento climatico, favorire la biodiversità e assorbire sostanze inquinanti. Il tetto esistente dell'immobile, inclinato, è stato demolito e al suo posto è stata installata una copertura piana di poco meno di 3mila metri quadrati che integra la tecnologia fornita da Derbigium, storica azienda, da giugno 2022 parte del gruppo Kingspan.

Il lussureggiante paesaggio del tetto verde è progettato secondo un motivo geometrico che si abbina alla disposizione ortogonale del *Concertgebouw* e apre alla città un nuovo spazio su cui si possono organizzare piccoli eventi. La soluzione è studiata, nel suo complesso, per immagazzinare l'acqua, alimentare il verde e prevenire gli stress ambientali, mitigare gli effetti negativi delle eccessive precipitazioni, immagazzinare CO_2 e purificare l'aria. Per spingere tali soluzioni, l'azienda fornitrice, in Italia con una sede a Castel Guelfo di Bologna, ha poi lanciato nel 2020 il programma *#NoRoofToWaste*.



Il Sole 24 ORE S.p.A.
Sede legale e Amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano - Tel. 02 3022.1 - www.ilsole24ore.com
Capitale Sociale Euro 570.124,76 i.v. - n. 00777910159 di Cod. Fisc., P.IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Milano - R.E.A. n. 694938 pubblicato ai sensi dell'articolo 9, della delibera 129/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, denominata Informativa Economica di Settore.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2023

Gruppo 24 ORE

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Valori in migliaia di euro

ATTIVITÀ

	31.12.2023	31.12.2022
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	38.951	45.761
Avviamento	20.324	20.424
Attività immateriali	23.792	26.403
Partecipazioni in società collegate e joint venture	116	300
Attività finanziarie non correnti	828	772
Altre attività non correnti	5.659	6.224
Attività per imposte anticipate	11.024	14.148
Totale	**100.694**	**114.032**
Attività correnti		
Rimanenze	3.408	2.936
Crediti commerciali	65.515	62.588
Altri crediti	2.611	1.633
Altre attività finanziarie correnti	3.379	4.279
Altre attività correnti	6.682	6.231
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	68.730	54.066
Totale	**150.324**	**131.733**
Attività disponibili alla vendita	**-**	**-**
TOTALE ATTIVITÀ	**251.018**	**245.765**

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

	31.12.2023	31.12.2022
Patrimonio netto		
Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante		
Capitale sociale	570	570
Riserve di capitale	19.452	19.452
Altre riserve	(3.207)	(3.756)
Utili (perdite) portati a nuovo	(913)	(875)
Utile (perdita) attribuibile ad azionisti della controllante	7.696	534
Totale	**23.598**	**15.925**
Patrimonio netto attribuibile ad azionisti di minoranza		
Capitale e riserve attribuibili ad azionisti di minoranza	-	-
Utile (perdita) attribuibile ad azionisti di minoranza	-	-
Totale	**-**	**-**
Totale patrimonio netto	**23.598**	**15.925**
Passività non correnti		
Passività finanziarie non correnti	77.465	79.138
Benefici ai dipendenti	9.567	10.681
Passività per imposte differite	3.100	4.268
Fondi rischi e oneri	7.608	6.658
Altre passività non correnti	7.552	6.673
Totale	**105.291**	**107.417**
Passività correnti		
Scoperti e finanziamenti bancari correnti	8.098	14.081
Altre passività finanziarie correnti	8.722	8.929
Debiti commerciali	87.641	78.686
Altre passività correnti	15	730
Altri debiti	17.653	19.997
Totale	**122.128**	**122.423**
Passività disponibili alla vendita	**-**	**-**
Totale passività	**227.420**	**229.840**
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ	**251.018**	**245.765**

Gruppo 24 ORE

CONTO ECONOMICO

Valori in migliaia di euro

	2023	2022
Ricavi	**215.068**	**211.556**
Altri proventi operativi	8.040	10.153
Costi del personale	(70.741)	(74.762)
Variazione delle rimanenze	472	1.277
Acquisti materie prime e di consumo	(5.075)	(5.824)
Costi per servizi	(101.914)	(95.972)
Costi per godimento di beni di terzi	(7.676)	(7.120)
Oneri diversi di gestione	(3.292)	(3.188)
Accantonamenti	(3.437)	(1.733)
Svalutazione crediti	(565)	(2.437)
Margine operativo lordo	**30.880**	**31.951**
Ammortamenti attività immateriali	(7.290)	(7.758)
Ammortamenti attività materiali	(7.762)	(8.587)
Variazione di valore attività materiali e immateriali	(3.100)	(4.212)
Plus/minusval. da cessione attività non correnti	1.652	85
Risultato operativo	**14.381**	**11.478**
Proventi finanziari	1.893	622
Oneri finanziari	(5.458)	(4.701)
Totale proventi (oneri) finanziari	**(3.564)**	**(4.079)**
Altri proventi (oneri) da attività e passività di investimento	(128)	42
Risultato prima delle imposte	**10.688**	**7.441**
Imposte sul reddito	(2.992)	(6.907)
Risultato delle attività in funzionamento	**7.696**	**534**
Risultato delle attività destinate alla vendita	**-**	**-**
Risultato netto	**7.696**	**534**
Risultato attribuibile ad azionisti di minoranza	**-**	**-**
Risultato netto controllante	**7.696**	**534**

Norme & Tributi

Agevolazioni
La Cgt Torino: ecobonus salvo senza invio all'Enea: —p. 18

Emergenza carceri
Liberazione anticipata, al Pm da comunicare anche i «sì» —p. 19



NUOVA PROCEDURA
È in vigore dal 10 agosto la legge di conversione del decreto carceri, che ha modificato la procedura per la liberazione anticipata. In Parlamento introdotti ritocchi alle alternative alla reclusione.

Tax credit assenti dal quadro RU, termini di accertamento ordinari

Ricerca e sviluppo

Per la Cassazione l'omessa indicazione del credito non ne determina l'inesistenza

Poiché l'inadempimento è solo formale, l'importo va considerato «non spettante»

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli

L'omessa indicazione nel quadro RU del credito d'imposta ricerca e sviluppo ex articolo 1, commi 280-283, della legge 296/2006 non può mai originare un credito d'imposta inesistente, in quanto mero inadempimento formale. Poiché l'agenzia delle Entrate ha ordinariamente notificato gli atti di recupero di questi crediti nel più ampio termine di otto anni dall'utilizzo (articolo 27, comma 16, Dl 185/2008), ne consegue che tali atti sono illegittimi in quanto l'amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di accertamento. Questo principio, che si ricava dalla sentenza 17769/2024 della Cassazione (depositata il 27 giugno scorso), supera pregressi orientamenti e indirizza a favore dei contribuenti un contenzioso piuttosto diffuso, in una materia che è stata recentemente oggetto di varie modifiche (si veda l'altro articolo in pagina).

La posizione della Corte
Nella pronuncia, la Suprema corte richiama quanto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza 34419/2023, secondo la quale per l'accertamento relativo ai crediti d'imposta esistenti, ma ritenuti non spettanti, il termine di decadenza è quello ordinario. Alla base del ragionamento c'è la considerazione che, a prescindere dall'effettiva sussistenza dell'onere di indicare in dichiarazione l'uso del credito d'imposta, in queste ipotesi si tratta senza dubbio non di un caso di inesistenza del credito d'imposta utilizzato o di artificiosa precostituzione degli elementi costitutivi dello stesso credito, bensì di un mero inadempimento formale.

Da notare che il ricorso della società era stato rigettato sia in primo che in secondo grado, ma la pronuncia (molto chiara in motivazione) dovrebbe portare gli uffici a desistere dal coltivare ulteriormente un contenzioso che, in diritto, sembra orientato in senso sfavorevole e destinato, quindi, a costare non poco in termini di spese legali.

La storia del tax credit
La tesi dell'Agenzia si basa sul testo dell'articolo 5 del Dm 76/2008, che prevedeva l'indicazione del credito a pena di decadenza. Ma questo credito d'imposta ha una storia del tutto peculiare. Con l'articolo 29 del Dl 185/2008 venne introdotto l'obbligo per le imprese (che già avevano sostenuto i relativi costi) di inviare telematicamente un formulario (modello Frs), a cui sarebbe seguito un nulla osta alla compensazione solo in presenza della relativa copertura finanziaria. Poiché le risorse si esaurirono istantaneamente, solo con il successivo Dm 4 marzo 2011 le imprese furono ammesse (per gradi) alla compensazione del 47,53% del credito maturato.

Come se non bastasse la delusione di un credito che "a posteriori" era stato più che dimezzato e concesso con anni di ritardo, la risoluzione 100/E/2011 richiamò (senza più alcun motivo evidente, stante la presentazione del "formulario") l'obbligo di indicazione in dichiarazione: adempimento cui moltissime imprese non hanno ottemperato. Di qui l'ampio contenzioso, nel quale è stato osservato che:
- la semplice omissione in dichiarazione non può incidere sul diritto sostanziale a fruire del beneficio ove la spesa agevolabile sia stata effettivamente sostenuta (Cgt Lombardia 172/14/2023, Ctp Bologna 352/04/2021; in senso contrario, Cgt Liguria 874/03/2022);
- un regolamento attuativo (quale il decreto 76/2008) non può disporre una decadenza non prevista dalla legge istitutiva del credito d'imposta, tanto più che l'Agenzia poteva disporre, per i propri controlli, sia del modello F24 in cui era avvenuta la compensazione, sia dell'apposito formulario (Cgt Lombardia 1288/23/2023, Ctp Reggio Emilia 42/02/2019, Ctr Lombardia 3802/23/2018 e 4129/06/2018, Ctr Emilia-Romagna 407/10/2020; contra, Ctg Emilia-Romagna 1231/10/2023);
- un credito legittimamente maturato ma semplicemente non dichiarato non può essere definito "inesistente" ma, al massimo, "non spettante", ed è quindi inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento, previsto per fattispecie ben più gravi, caratterizzate dall'intento fraudolento del contribuente (Cgt Liguria 143/03/2024, Cgt Brescia 125/01/2024, Cgt Lombardia 141/26/2023 e 5285/26/2022, Ctp Milano 496/19/2020, Ctr Lombardia 2343/03/2021 e 4568/19/2021, Ctr Marche 285/03/2021 e 225/01/2021, Ctp Rovigo 70/1/2022; in senso contrario, Cgt Emilia-Romagna 960/07/2023);
- esiste un preciso obbligo dell'Agenzia (articolo 6, comma 2, legge 212/200) di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito (Ctr Veneto 517/02/2017 e Ctp Mantova 91/01/2016).



Nonostante il modello Frs nel 2011 la risoluzione 100/E ha richiamato l'obbligo di dichiarazione, spesso non rispettato

Cosa cambia con la riforma



LE DEFINIZIONI
Crediti inesistenti
- Crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella normativa di riferimento.
- Crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Crediti non spettanti
- Crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti o, per la relativa eccedenza, fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme in materia.
- Crediti fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.
- Crediti usati in difetto di adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

2

LE SANZIONI
Penalità rimodulate
Le sanzioni amministrative sono ora modulate come segue:
- **250 euro** in caso di utilizzo in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, non previsti a pena di decadenza (violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero, in assenza di dichiarazione, entro un anno dalla violazione stessa);
- **25%** dell'importo compensato in caso di utilizzo di crediti non spettanti e nei casi non sanati come sopra esposto;
- **70%** dell'importo compensato in caso di utilizzo di crediti inesistenti; tale sanzione è aumentata dalla metà al doppio in caso di rappresentazioni fraudolente.

La riforma fiscale disinnesca il contenzioso

Il nuovo scenario

La delega ha previsto che (dal 2023) non può decadere il beneficio non riportato

La sentenza 17769/2024 della Cassazione è sicuramente utile per la gestione del contenzioso sui crediti d'imposta, ma la materia è oggi disciplinata diversamente, anche per effetto dei decreti attuativi della riforma fiscale.

Va subito ricordato che la previsione di una decadenza specifica del credito d'imposta in caso di omissione dell'indicazione in dichiarazione è oramai confinata alla storia, tanto è vero che la stessa agenzia delle Entrate individua ora questo adempimento come di natura formale (circolare 13/E/2017), serenamente ravvedibile con dichiarazione integrativa (risposta a interpello 396/2021).

A consolidare il tutto in una norma di legge è intervenuto l'articolo 13 del Dlgs 1/2024, il quale ha previsto che la mancata indicazione in RU dei crediti d'imposta di natura agevolativa, qualora spettanti, non possa determinare la decadenza dal relativo beneficio, salvo diversa disposizione normativa. Tale norma, tuttavia, si applica alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, per cui non serve a definire le liti sui periodi d'imposta precedenti, se non come affermazione di un principio di "civiltà giuridica".

Nel frattempo, si è discusso e scritto molto sulla distinzione tra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti. In sintesi, occorre qui ricordare la sentenza delle Sezioni unite 34452/2023, nella quale è stato stabilito che il credito utilizzato è inesistente quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
1. il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
2. l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva. Questa distinzione dovrebbe assumere rilevanza (anche in base a quanto si dirà sulla decorrenza delle disposizioni di recente introduzione) con riferimento ai contenziosi in corso e alle violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, anche se contestate successivamente.

L'intervento della delega
I decreti delegati approvati in attuazione della legge 111/2023 hanno rivisto la disciplina. In particolare:
- il Dlgs 13/2024, in tema di accertamento, ha introdotto l'articolo 38-bis al Dpr 600/1973, con una nuova regolamentazione degli atti di recupero emessi dal 30 aprile scorso, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno (crediti non spettanti) o dell'ottavo anno (crediti inesistenti, peraltro privi dell'obbligo al contraddittorio) successivo a quello del relativo utilizzo, con divieto di compensazione, la possibilità di definizione delle sanzioni ridotte e l'iscrizione a ruolo dell'intero importo;
- il Dgs 87/2024 ha rivisto le definizioni e l'apparato sanzionatorio amministrativo (si veda la scheda).

In base a tali norme, la mancata indicazione in dichiarazione, per creare problemi, deve essere prevista espressamente a pena di decadenza e, in ogni caso, l'inadempimento (in assenza di frode) qualifica il credito come "non spettante", mai come inesistente. In ambito amministrativo (in quello penale sarebbe stato impossibile), viene previsto che le nuove sanzioni – e presumibilmente anche le nuove definizioni – si applichino alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Le Sezioni unite avevano stabilito i requisiti che devono ricorrere per considerare l'inesistenza dell'agevolazione

ISCRIZIONE APERTE AL CONVEGNO

Speciale Telefisco 2024 in agenda il 19 settembre: la formula Advanced apre la strada del Master

Tante opportunità. **Speciale Telefisco**, il convegno gratuito del Sole 24 Ore-L'Esperto risponde, che è in agenda **il 19 settembre** in diretta streaming dalle 9 alle 13, offre **un ventaglio di chance** per avere tutti i chiarimenti sulle ultime novità fiscali. Il convegno prevederà **sette relazioni** che andranno, per esempio, dal **concordato preventivo** alla riforma delle **sanzioni**, (si veda la scheda sotto). Alle relazioni si aggiungeranno due momenti di confronto sull'**Iva** e sulle novità della riforma su **riscossione** e **controlli** e due interviste su **Codice della crisi** e **bonus edilizi**. Spazio, poi, ai commenti di Raffaele Rizzardi.

I crediti formativi
Sono in corso le procedure di accreditamento per la **formazione continua** con i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, oltre che con le principali associazioni di tributaristi.

I sondaggi su LinkedIn
In preparazione di Speciale Telefisco sono stati interpellati i lettori su alcuni temi di grande rilievo. La scorsa settimana il sondaggio ha riguardato i nuovi benefici introdotti per favorire l'adesione al concordato. Con un giudizio di grande incertezza. Se per il 36% dei votanti i benefici sono utili e per il 13% determinanti, per il 29% sono non sufficienti e per il 22% inutli. Con un giudizio negativo che si attesta al 51% contro il 49% di valutazioni positive. Da domani nuovo sondaggio sul Quadro RU semplificato.

Telefisco Base e Advanced abbinato al Master
Due le formule per seguire Speciale Telefisco 2024. Quella **Base** consente di accedere gratis alla diretta del 19 settembre e di inviare quesiti al forum dell'Esperto. La formula Telefisco **Advanced** a pagamento (129,99 euro fino al 31 agosto) sarà, invece, strettamente legata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria del Sole 24 Ore la cui nuova stagione partirà a ottobre. L'accesso a Telefisco Advanced darà diritto, come quella Base, ad assistere alla diretta del 19 settembre (sempre previa registrazione). Inoltre, chi aderisce alla formula Advanced potrà fruire dell'intera giornata dei lavori di Speciale Telefisco in differita. Ma non è tutto. Perché Advanced offrirà la possibilità di seguire le 12 sessioni formative di **Master Telefisco** degli ultimi tre mesi dell'anno (con un incontro alla settimana di due ore visionabile anche in differita).

TUTTE LE INFO PER ISCRIVERSI
Speciale Telefisco 2024 punterà l'attenzione sulle novità della riforma e sugli adempimenti più rilevanti alla ripresa dell'attività per professionisti, aziende e contribuenti.
Per info e iscrizioni: **ilsole24ore.com/telefisco-settembre**

IL SONDAGGIO
Lettori divisi a metà tra chi boccia e chi promuove i nuovi benefici per l'adesione al concordato

IL PROGRAMMA DI SPECIALE TELEFISCO

LE RELAZIONI
- Il concordato preventivo biennale: gli aspetti operativi e le valutazioni di convenienza – **Dario Deotto**
- Gli effetti della riforma delle sanzioni e il nuovo ravvedimento – **Antonio Iorio**
- Il check up per la compilazione della dichiarazione 2023: reddito d'impresa e lavoro autonomo – **Alessandra Caputo**
- I bonus per Transizione 5.0 e ricerca e sviluppo – **Luca Gaiani**
- Le novità sul reddito d'impresa e le operazioni straordinarie – **Primo Ceppellini**
- La revisione delle regole sul lavoro autonomo – **Giorgio Gavelli**
- Il bilancio e le novità per il 2024 – **Barbara Zanardi**

IL CONFRONTO
- Il contraddittorio preventivo, l'accertamento con adesione e la nuova riscossione – **Giovanni Parente** intervista **Luigi Lovecchio** e **Laura Ambrosi**
- Le novità Iva: fatture, note di variazione, Terzo settore – **Maria Carla De Cesari** intervista **Benedetto Santacroce** e **Gabriele Sepio**

IL PUNTO
- La partita finale dei bonus edilizi – **Giuseppe Latour i**ntervista **Luca De Stefani**
- Le novità sul codice della crisi d'impresa – **Alessandro Galimberti** intervista **Giulio Andreani**

Commenti a cura di *Raffaele Rizzardi*



Cancellazione dal registro imprese, cessazione automatica dell'attività

Contenzioso

Per il Mise non serve un'altra istanza per comunicare anche la fine dell'azienda

Dalla Camera di Brescia sanzioni se manca il doppio adempimento

Pagina a cura di
Laura Ambrosi
Antonio Iorio

L'impresa individuale che si cancella dal Registro imprese deve prima presentare il modello per la cessazione dell'attività, perché la cancellazione non equivale alla cessazione. È la tesi della Camera di commercio di Brescia, che sta quindi sanzionando molte imprese per la mancanza del doppio adempimento. A nulla, peraltro, rileva il parere contrario del ministero dello Sviluppo economico.

I termini della questione

La vicenda riguarda molte imprese individuali bresciane che negli anni fino al 2018 (compreso) si sono cancellate dal Registro imprese, compilando un unico modello. Un'istanza che contiene anche il riquadro «mod. I2» con cui si informa l'ente della data di cessazione di ogni attività: la Camera cancella l'impresa e cessa d'ufficio ogni attività, aggiornando la visura camerale.

Solo nel 2019 la Camera di commercio di Brescia ha emanato proprie linee guida, chiarendo che per simili situazioni fosse necessaria la presentazione di due distinti modelli: uno per la cessazione delle attività e l'altro per la successiva cancellazione. Così le imprese, almeno nella provincia di Brescia, dal 2019 si sono adeguate presentando due distinte pratiche.

La Camera di Brescia ha ritenuto però sanzionabile il comportamento adottato in precedenza, notificando alle imprese cancellate un verbale di accertamento con la sanzione amministrativa di 51,33 euro e la richiesta di 88,05 euro per spese di notifica.

Molte imprese si sono difese presentando all'ente scritti difensivi e specificando di aver seguito le indicazioni vigenti sino al 2018 e condivise dalla maggior parte delle Camere d'Italia. L'ente ha però confermato la propria tesi, notificando un successivo provvedimento con la richiesta di circa 300 euro complessivi. Un atto impugnabile dinanzi al giudice di pace. Pur non trattandosi di importi elevati, il rilevante numero di contestazioni e di imprese coinvolte ha conferito spessore alla vicenda, anche perché sono state proposte numerose impugnazioni.

Il parere del Mise

Alcune imprese hanno chiesto un parere al ministero dello Sviluppo economico, inviando il verbale di accertamento ricevuto. Il Mise ha chiarito che l'istanza di cancellazione comporta l'impossibilità per l'impresa di continuare a svolgere le attività economiche, precedentemente esercitate. Ne consegue l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente di tutti gli adempimenti connessi.

In altri termini, secondo il Mise (di concerto con Unioncamere), con la richiesta di cancellazione tutte le attività che l'impresa svolgeva presso localizzazioni economico-amministrative, sia nella provincia di iscrizione, sia fuori, cessano automaticamente, senza necessità dell'ulteriore denuncia di cessazione.

La tesi della Camera

La Camera di Brescia ha insistito sulla correttezza del proprio operato in base, sostanzialmente, a due ragioni:
1. per tali adempimenti assume rilevanza la data esatta di presentazione della richiesta della cancellazione, che di fatto diverge dalla cessazione. È il caso, ad esempio, di un'impresa che ha presentato la richiesta di cancellazione il 2 gennaio comunicando contestualmente di aver cessato ogni attività il precedente 31 dicembre. Secondo l'ente, la differenza di data esclude la concomitanza e quindi non rileverebbero le indicazioni contenute nel parere del Mise;
2. le linee guida emanate nel 2019 erano state "anticipate" con numerosi incontri formativi in epoca precedente e pertanto le imprese conoscevano (o avrebbero dovuto conoscere) il comportamento ritenuto corretto.

Ad oggi, per quanto noto, non esiste alcuna sentenza da parte dei giudici interessati, ma appare quanto meno singolare che solo la Camera di Brescia abbia deciso di assumere una condotta così severa, a discapito sia delle imprese, sia della semplificazione, per un adempimento che alla fine non ha comportato alcun danno (omessa informazione). Peraltro, molte imprese, hanno ritenuto più conveniente versare quanto richiesto in luogo della difesa giudiziale, confermando così, indirettamente, le ragioni dell'ente.

IL PARERE DEL MISE

I principi in sintesi
- Con l'istanza di cancellazione dell'impresa (individuale o societaria) dal registro l'impresa viene ad estinguersi: non potrà più continuare a svolgere le attività economiche denunciate al Rea.
- Tale considerazione si esplica attraverso l'esecuzione d'ufficio degli adempimenti logicamente connessi al già eseguito adempimento principale.
- Tutte le attività che l'impresa svolge presso la localizzazione economico-amministrative, sia nella provincia di iscrizione che fuori di tale provincia, vengono a cessare automaticamente alla cancellazione dal registro.
- Poiché la cancellazione di tali localizzazioni implica (o implicherà a brevissimo) ovviamente la cessazione delle attività economiche che venivano esercitate, sembra illogica la richiesta di eseguire come adempimento autonomo (ed obbligatorio), a carico dell'impresa, la cessazione dell'attività dell'impresa stessa.
- L'adempimento della cancellazione dell'impresa dovrebbe riverberare automaticamente i suoi effetti "in toto" sulle attività svolte dall'impresa senza necessità di un apposito adempimento pubblicitario.

Contro l'ingiunzione ricorso anche autonomo al giudice di pace

La difesa

Nelle more del giudizio il pagamento totale è comunque dovuto

Dinanzi a pretese come quella avanzata dalla Camera di commercio di Brescia, la difesa si sviluppa in due distinte fasi.

La prima è di carattere amministrativo: l'impresa, che riceve un verbale di accertamento con la contestazione della violazione, può presentare scritti difensivi all'ente stesso per illustrare le proprie ragioni. In tali memorie è anche possibile chiedere di "essere sentiti" di persona, per poter argomentare meglio la propria tesi.

La Camera di commercio, se non condivide la tesi difensiva dell'impresa, notifica un ulteriore provvedimento (ordinanza-ingiunzione) nel quale intima il pagamento delle sanzioni precedentemente contenute nel verbale di accertamento, maggiorate di ulteriori oneri.

Questo nuovo atto è impugnabile dinanzi al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica e ciò anche senza l'assistenza di un legale. L'impresa può quindi presentare il proprio ricorso autonomamente.

Nelle more del giudizio, il pagamento è comunque dovuto per il totale ingiunto, salvo si ottenga la sospensione dal giudice.

Nel ricorso va certamente eccepita la formalità (e forse inutilità) dell'adempimento preteso dalla Camera, sia perché l'ente comunque ha rilevato correttamente la cancellazione e la cessazione (nonostante la mancanza di un distinto modello), sia perché la cancellazione di un'impresa corrisponde all'estinzione ossia all'impossibilità di proseguire o avviare qualsiasi attività. Tant'è vero che se un'impresa cancellata chiedesse all'ente l'apertura di una nuova unità locale o l'iscrizione di un nuovo codice attività per la vendita di prodotti, la Camera rigetterebbe l'istanza nel presupposto dell'inesistenza dell'impresa proprio per la precedente cancellazione.

Nel ricorso occorrerebbe poi dare risalto al parere espresso dal Mise, soprattutto perché concordato (come precisato nelle ultime righe) con Unioncamere.

La vicenda esaminata nel parere, peraltro, sebbene riferita a un singolo caso, è assolutamente identica alla generalità dei verbali notificati e pertanto si ritiene che i princìpi affermati possano essere applicati ad analoghe vicende.

Infine, occorrerebbe eccepire l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per la rilevanza meramente formale della violazione. Infatti, pur volendo ritenere necessaria la presentazione di una precedente domanda di cessazione, poiché con la richiesta di cancellazione la Cciaa – autonomamente e d'ufficio – ha cessato ogni attività dell'impresa, non è venuta meno la "pubblicità" di tale avvenimento.

Da ultimo, se la tesi della Camera fosse corretta, occorrerebbe interrogarsi sui "danni" anche erariali cagionati dagli altri enti delle altre province che non hanno preteso un simile adempimento.

Cessioni comunitarie, prove documentali con diversi livelli di tutela

Imposte indirette

Il trasporto in altro Stato Ue per la non imponibilità Iva si può provare oltre il Cmr

Inversione dell'onere per chi attesta seguendo le richieste del regolamento europeo

Pasquale Murgo

Nelle cessioni comunitarie il regime di non imponibilità ai fini Iva è applicabile a condizione che il cedente provi che il bene sia stato trasportato in un altro Stato membro. A tale fine, il cedente può raccogliere i documenti previsti all'articolo 45-bis del regolamento Ue 282/2011, come modificato dal regolamento Ue 1912/2018, o in alternativa seguire le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate nel corso degli anni.

In alcuni recenti interventi anche la giurisprudenza si è espressa sul tema della prova privilegiando un approccio sostanziale finalizzato a qualificare come idonei anche documenti diversi dal Cmr firmato.

I documenti del regolamento Ue

Per provare l'avvenuto trasporto, il contribuente può conservare i documenti richiesti dall'articolo 45-bis del regolamento Ue 282/2011. Il nuovo articolo del regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2020, ma può essere utilizzato anche per le operazioni realizzate prima. In sostanza, la normativa comunitaria introduce una presunzione relativa a favore del contribuente, che può essere "refutata" dall'agenzia delle Entrate solo se l'ufficio è in possesso di prove che dimostrano che il trasporto dei beni non ha avuto luogo oppure se dimostra che uno o più documenti sono falsi. Con il possesso dei documenti previsti dal regolamento Ue si crea un "livello rafforzato" di tutela a favore del contribuente, con inversione dell'onere della prova a carico dell'ufficio (risoluzione 632/2020).

Il regolamento Ue non può essere utilizzato se il trasporto o la spedizione sono effettuati direttamente dal venditore o cessionario senza l'intervento di altri soggetti, come uno spedizioniere o un trasportatore.

Trasporto a cura del venditore

Nel caso in cui i beni siano spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (in entrambi i casi con intervento di uno spedizioniere o di un trasportatore), per l'applicazione della presunzione il regolamento Ue richiede che il venditore:

- dichiari che i beni sono spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto;
- sia in possesso di almeno due documenti non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente. I documenti sono quelli indicati nel paragrafo 3, lettera a), dell'articolo 45-bis del regolamento Ue 282/2011. In alternativa, il venditore può conservare un documento di cui al paragrafo 3, lettera a) e un documento di cui alla lettera b). Una possibilità – sempre se i documenti sono forniti da soggetti diversi – potrebbe essere conservare un Cmr firmato dal trasportatore (nella circolare 12/E/2020 è stato confermato che per il regolamento Ue è sufficiente che il Cmr sia firmato dal trasportatore) e una fattura di trasporto o polizza di carico oppure in alternativa una polizza assicurativa relativa alla spedizione.

Trasporto a cura dell'acquirente

In caso di trasporto a cura dell'acquirente o di un terzo per suo conto, il regolamento Ue prevede che il venditore deve essere in possesso:

- di una dichiarazione scritta dell'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per conto dello stesso, con indicazione di alcune informazioni tra le quali data e luogo di arrivo dei beni e identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
- di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente, o uno degli elementi di cui al paragrafo 3 lettera a) e uno di cui alla lettera b).

I documenti chiesti dalla prassi

Se il trasporto è svolto direttamente e con mezzi propri dal venditore o acquirente (inapplicabilità del regolamento Ue 282/2011) o se il contribuente ritiene preferibile seguire i chiarimenti emanati nel corso degli anni dall'agenzia delle Entrate, potrà continuare a conservare il set documentale riconosciuto dalla prassi ottenendo un "livello-base" di tutela.

L'Agenzia valuterà caso per caso l'idoneità dei documenti raccolti e non si applicherà la presunzione del regolamento Ue. In tale ipotesi, oltre ai documenti ordinari (contratto, fattura di vendita, elenchi Intrastat, Ddt se si occupa del trasporto, documentazione bancaria) il contribuente dovrà conservare un Cmr firmato (in questo caso anche dal cessionario per presa consegna) o in alternativa una dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione (risoluzioni 71/E/2014, 100/E/2019, 117/E/2020 e 272/E/2023).

L'approccio dei giudici

Da segnalare che la Corte di cassazione, nella sentenza 8477 del 28 marzo 2024 (in senso conforme, l'ordinanza della Cassazione 30889/2023) ha ribadito che, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, potrà fornire la prova con qualsiasi altro documento idoneo.

Tra questi, anche la dichiarazione di avvenuta consegna da parte del cessionario, che secondo alcune sentenze di merito potrà pervenire anche successivamente all'operazione (Cgt secondo grado Lazio, sentenza 2338 del 9 aprile 2024; Cgt secondo grado Torino, sentenza 629 dell'8 maggio 2024).

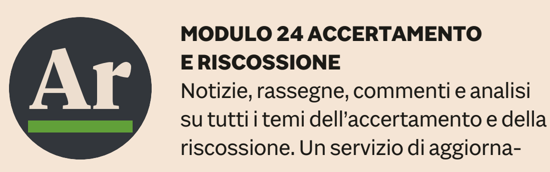


Il set di «carte» riconosciuto dalla prassi del Fisco consente di avere una «protezione» di base

Ok ad altri documenti di prova se il cedente nazionale non ha provveduto al trasporto e non può esibire il Ddt

La posizione dell'agenzia delle Entrate

DOCUMENTO DI PRASSI	CHIARIMENTI FORNITI
Risoluzione 345/E/ 2007	Documenti in possesso del contribuente e ritenuti idonei dall'Agenzia: **fattura** di vendita; **Intrastat**; **Cmr** firmato dal trasportatore e dal destinatario per ricevuta; **rimessa bancaria** dell'acquirente
Risoluzione 477/E/2008	Nel caso in cui il cedente non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, la prova potrà essere fornita con **qualsiasi altro documento** idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato Ue
Risoluzione 19/E/2013	Il **Cmr elettronico** avente il medesimo contenuto di quello cartaceo costituisce mezzo di prova idoneo. Sono mezzi di prova equivalenti al Cmr cartaceo un insieme di documenti dai quali si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario)
Risoluzione 71/E/2014	Documenti in possesso del contribuente e ritenuti idonei dall'Agenzia (cessione imbarcazione): **fattura** di vendita; **documentazione bancaria**; **contratti** e documentazione commerciale; cancellazione da parte del cedente dal **registro italiano**; iscrizione imbarcazione nel registo di un altro Stato Ue; **Intrastat**; dichiarazione cessionario
Risoluzione 100/E/ 2019	In **assenza di Cmr controfirmato**, la prova può essere fornita da un insieme di documenti dai quali siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione. A tal fine un documento idoneo è la **dichiarazione del cessionario** di avvenuta ricevuta dei beni. Oltre a questi il cedente deve essere in possesso dei seguenti documenti: fatture; documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle cessioni in esame; documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti; Intrastat
Risposta 117/2020	Documenti in possesso del contribuente e ritenuti idonei dall'Agenzia: fattura di vendita; Cmr firmato dal trasportatore e del cessionario. In caso di mancanza della firma del cessionario: dichiarazione di quest'ultimo; documentazione bancaria; Intrastat
Risposta 305/2020	La seguente documentazione **non è idonea** e sufficiente a provare l'avvenuto trasporto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del cessionario che dichiara di essere soggetto passivo all'estero e che è in grado di provvedere al trasferimento dei beni con mezzi propri; elenchi Intrastat; documentazione bancaria
Risposta 141/2021	Le indicazioni fornite con la risoluzione 19/E del 2013 devono ritenersi tuttora valide anche dopo il **regolamento Ue 282/2011**
Risposta 101/2022	In caso di **trasporto aereo**, il documento **airwaybill** opportunamente integrato con gli altri documenti previsti dalla tipologia di vendita effettuata e dai documenti commerciali e bancari dell'operazione costituiscono prova dell'avvenuto trasportos
Risposta 146/2022	Nelle cessioni di **prodotti soggetti ad accisa** che utilizzano il sistema Emcs (Excise movement and control system), il **documento e-AD** può essere utilizzato come prova in luogo del Cmr
Risposta 272/2023	Anche i **sistemi** come quello **Edi** (Exchange data intercharge) possono essere ammessi come dichiarazione scritta utile per soddisfare la presunzione di cui all'articolo 45-bis del regolamento Ue 282/2011 ovvero per consentire la prova di una cessione comunitaria secondo la prassi



Ecobonus salvo senza invio all'Enea: si rafforza il filone pro contribuente

Agevolazioni edilizie

La Cgt Torino ricorda che la decadenza non è prevista dalle norme sul 50-65%

La giurisprudenza di merito e di legittimità resta però divisa sulla questione

Giorgio Gavelli

L'omesso invio della comunicazione Enea entro i 90 giorni dal termine dei lavori (o nel più ampio termine previsto per la remissione in bonis, ai sensi dell'articolo 2 del Dl n. 16/2012) non è causa della perdita del diritto alla detrazione "ecobonus" del 50-65%, all'epoca disciplinata dall'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (e attualmente dall'articolo 14 del Dl n. 63/2013). Tale conseguenza, infatti, non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia. Così ha stabilito la Cgt di primo grado di Torino (presidente Cervetti, relatore Collu) con la sentenza n. 727/01/2024, affermando un principio oggetto di contrasto giurisprudenziale, anche all'interno della stessa Corte di cassazione.

Una società detraeva in dichiarazione dei redditi a partire dal 2018 spese di riqualificazione energetica con riferimento a vari interventi. Dalla documentazione presentata in sede di controllo ex articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 emergeva l'assenza dell'invio all'Enea della comunicazione all'epoca prevista dall'articolo 4 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, con la conseguenza che al contribuente venivano notificate alcune cartelle per il recupero integrale della detrazione ritenuta non spettante.

A fronte del ricorso della società e dell'incontestato sostenimento delle spese astrattamente meritevoli dell'agevolazione, la Corte piemontese ha annullato tali cartelle, basando la decisione, essenzialmente, su due motivazioni:

1. da un lato, nessuna norma dispone la decadenza in presenza di inadempimento dell'invio all'Enea (come ha fatto rilevare la sentenza di Cassazione n. 7657/2024);
2. dall'altro la stessa Agenzia avrebbe sostenuto (nella risoluzione n. 46/E/2009) la natura formale della comunicazione.

Va subito evidenziato che la seconda affermazione è erronea, vittima della complessità del sistema tributario. La citata prassi si riferisce alla comunicazione introdotta con riferimento agli interventi di risparmio energetico rientranti nel "bonus casa" (articolo 16-bis, Tuir), i quali, essendo previsti ai fini Irpef, sono preclusi alle società di capitali come il ricorrente. Viceversa, l'Agenzia ha sempre sostenuto (circolari n. 13/E/2013 e 17/E/2023) che in caso di ecobonus il mancato invio ha natura costitutiva del diritto alla detrazione, per cui, superati i termini per la remissione in bonis, il diritto decade.

Molto più "centrata" la prima motivazione, anche se la Cassazione (ordinanza n. 34151/2022) ha in passato confermato la tesi delle Entrate, orientamento riproposto anche di recente con l'ordinanza n. 15178/2024 (si veda Il Sole 24 Ore del 24 giugno scorso).

In un contesto simile, è normale che la giurisprudenza di merito sia divisa: a favore dei contribuenti, si incontrano le decisioni Cgt Firenze n. 141/03/2023 (sul Il Sole-24 Ore del 28 agosto 2023), Cgt Reggio Emilia n. 46/01/2024 e Cgt Lombardia n. 1125/2023. In senso contrario, invece, Cgt Lazio n. 4178/04/2024 e Ct Trentino-Alto Adige n. 35/01/2020 e n. 20/01/2021.


Non pertinente invece il richiamo alla comunicazione prevista ai fini del bonus del 50%

Il verbale della Finanza deve indicare nei dettagli i dati ricevuti dall'estero

Operazioni inesistenti/1

Alla Ctp Reggio Emilia non basta un Pvc che non indica l'organo straniero

Giulia Pulerà

Una contestazione di fatture per operazioni inesistenti di beni acquistati all'estero non può basarsi su notizie non complete e sintetizzate a discrezione dei militari della Guardia di finanza provenienti da un generico «organo collaterale estero». A fornire questa indicazione è la Cgt di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza n. 169/2/2024 del 17 luglio scorso.

La vicenda rientra in una casistica ormai frequente, anche in conseguenza dei maggiori controlli effettuati sulle transazioni internazionali. Il reparto della Gdf, tramite l'ufficio Cooperazione con enti collaterali del Comando generale, acquisisce informazioni su operatori esteri per transazioni svolte con contribuenti italiani. L'esito di tale richiesta è talvolta riportato in modo generico e parziale (vengono omesse le richieste formulate all'amministrazione estera, le risposte sono sintetizzate e tradotte a cura della Gdf, viene omessa la versione originale in lingua straniera e così via). Talvolta non viene indicato chi sia l'organo estero che fornisce le informazioni e se abbia competenza in materia fiscale (la Gdf, infatti, ha rapporti anche con amministrazioni operanti in settori differenti).

Nel caso in esame i giudici hanno rilevato la scarsa forza probatoria per sostenere l'inesistenza dei fornitori attribuita agli elementi riferiti dall'organo estero trascritti nel Pvc della Gdf. In particolare, a fronte della richiesta all'organo estero, per ognuna delle società fornitrici, di riferire ad asseriti dettagliati interrogativi di ordine commerciale e contabile sui rapporti con la società italiana, viene dato atto che la fase istruttoria si è sostanzialmente evoluta mediante un applicativo telematico e che per decisione della Gdf vengono omessi i quesiti posti fornendo solo una sintesi delle risposte ricevute da tale organo estero.

Non risulta dagli atti chi sia tale organismo, tantomeno di quali poteri di indagine goda nel proprio ordinamento giuridico.

In merito all'asserita fede privilegiata delle notizie in questione in quanto trascritte in un verbale, la sentenza evidenzia che concerne solo i fatti avvenuti in presenza dei militari. Nel caso in questione, invece, i verbalizzanti si sono limitati a riportare quanto affermato da altri soggetti (esteri). A questo riguardo, gli uffici eccepiscono spesso questa fede privilegiata senza considerare che a tutela degli stessi verbalizzanti sarebbe forse necessaria una maggiore prudenza, anche perché secondo la costante giurisprudenza tale fede privilegiata non riguarda l'intero contenuto dell'atto ma solo i fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e da loro compiuti.

Si rischia, in sostanza, che a fronte di simili contestazioni il contribuente, per difendersi, sia costretto a presentare querela, con tutte le conseguenze che potrebbero subire i verbalizzanti laddove dovessero emergere divergenze rispetto alle comunicazioni giunte dall'organo estero.

Salvo l'utilizzo dell'Iva senza prove della mancata diligenza dell'acquirente

Operazioni inesistenti/2

Resta all'ufficio l'onere di provare che la società era consapevole della frode

Alessia Urbani Neri

In caso di contestazione da parte dell'ufficio fiscale di indebito utilizzo ai fini Iva di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto emesse da un soggetto diverso da quello che ha eseguito la prestazione, l'amministrazione finanziaria deve dimostrare sia la fittizietà soggettiva della fattura, che la consapevolezza della società di partecipare ad una frode.

La Cgt di secondo grado della Lombardia nella sentenza n. 1688/25/2024 (presidente Colavolpe, relatore Vicini) conferma l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione dell'Iva, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. La prova della consapevolezza richiede elementi oggettivi e specifici» (si veda l'ordinanza di Cassazione n. 5594/2024).

Nello specifico, una società, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di rottami, aveva detratto dal reddito d'impresa l'Iva sull'acquisto di beni forniti da diverse ditte individuali, che l'ufficio, sulla base di una serie di elementi presuntivi, riteneva essere delle mere "cartiere" perché non dotate di alcuna minima organizzazione imprenditoriale.

L'azienda aveva opposto non solo l'effettiva esistenza delle società fornitrici, provviste di mezzi e risorse sufficienti per eseguire le prestazioni commissionate, ma anche la mancata prova da parte dell'ufficio fiscale della consapevolezza della contribuente di partecipare ad un sistema di evasione.

Il collegio, non solo ha ritenuto che l'accertamento non fosse sorretto da adeguati elementi presuntivi circa la fittizietà delle ditte fornitrici, comunque dotate di una struttura operativa, ma anche che l'ufficio non avesse dimostrato che l'impresa non avesse usato la diligenza qualificata nell'operazione commerciale, non avendo gli strumenti per appurare l'effettivo adempimento delle fornitrici agli obblighi fiscali (versamento dell'Iva, presentazione delle dichiarazioni eccetera), né verificare la disponibilità di conti correnti bancari all'estero, «non potendosi porre a carico di detta società indagini e verifiche di portata più ampia ed accurata di quelle cui sono tenute le autorità pubbliche e le società certificatrici».

La detraibilità dell'Iva, è, in linea di principio, esclusa quando l'imposta sia stata corrisposta ad un soggetto che, non avendo effettuato l'operazione, non è né legittimato ad addebitarla a titolo di rivalsa, né tenuto a versarla all'Erario. Tuttavia, il diniego del diritto di detrazione costituisce un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva, con la conseguenza che incombe sull'amministrazione finanziaria provare che difettano le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e solo allora si sposterà sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

61.133

PERSONE RECLUSE IN CARCERE
Erano 61.133 al 31 luglio scorso i detenuti nei 189 istituti penitenziari italiani. Si tratta di quasi 10mila in più rispetto alla capienza regolamentare delle nostre carceri, ferma a 51.207 posti. Tra i detenuti presenti, il 31,3% era straniero (19.150 persone). Sul totale dei reclusi, le persone in attesa di primo giudizio erano 8.934.

Liberazione anticipata, ai Pm da comunicare anche i «sì»

Emergenza carceri/1

In vigore dal 10 agosto la legge di conversione del Dl che modifica la procedura

Poche le correzioni: non è stata introdotta una disciplina transitoria

Fabio Fiorentin

La legge 112 del 2024, di conversione del decreto "carceri" (Dl 92/2024), approvata definitivamente il 7 agosto dalla Camera e in vigore dal 10 agosto, accoglie solo in parte i molti rilievi critici alla nuova procedura per la concessione della liberazione anticipata emersi nel corso delle audizioni in commissione e nel dibattito aperto tra gli esperti.

Di fatto, la novità più significativa introdotta durante il percorso parlamentare è contenuta nell'articolo 5, comma 2, del decreto 92/2024, che modifica l'articolo 54, comma 2, legge 354/1975 (ordinamento penitenziario) nel senso di prevedere che anche la decisione favorevole – non solo quella negativa – del magistrato di sorveglianza sull'applicazione della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata sia comunicata al Pm che cura l'esecuzione. La prima versione della nuova disposizione prevedeva invece la comunicazione al Pm dell'esecuzione delle sole decisioni negative sulla liberazione anticipata (quindi solo quelle che respingevano o dichiaravano inammissibili le istanze formulate in base all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario). Tuttavia, l'assenza di una comunicazione (anche) delle ordinanze di concessione della liberazione anticipata avrebbe comportato gravi criticità applicative per il rischio di valutazioni di medesimi semestri di pena da parte di magistrati di sorveglianza diversi qualora non vi fosse, da parte del pubblico ministero, una registrazione ufficiale dei periodi di pena già oggetto di decisione. Non solo. Vi era anche il rischio concreto che il Pm perdesse il controllo sul conteggio dei fine-pena provvisori da aggiornare in base alle decisioni della magistratura di sorveglianza, con ricadute negative per la mancata conoscenza dell'effettivo fine-pena, sia nel caso di successivi provvedimenti di cumulo, sia di mutamento del magistrato di sorveglianza competente per il trasferimento del detenuto in altro carcere.

Ora, quindi, si prevede che le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata (sia le negative che le positive) siano sempre comunicate sia al Pm presso il magistrato di sorveglianza decidente, ai fini dell'eventuale impugnazione, sia al Pm incaricato dell'esecuzione: senza tale comunicazione, quest'ultimo resterebbe del tutto inconsapevole delle decisioni che attengono alle effettive riduzioni di pena applicate dal magistrato di sorveglianza, ai fini del calcolo del fine-pena aggiornato.

La legge di conversione non introduce, invece, alcuna disciplina transitoria per l'entrata in vigore della riforma, pur fortemente richiesta dagli operatori. Resta, pertanto, il dubbio se le nuove procedure siano di immediata applicazione o se sarà necessario attendere le modifiche al regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (Dpr 230/2000), da introdurre entro sei mesi. Trattandosi di modifiche di natura processuale, la regola dell'immediata applicabilità dovrebbe suggerire che la nuova disciplina valga quantomeno in relazione alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè dal 10 agosto 2024).

È poi opportuno che la magistratura di sorveglianza concordi protocolli con i Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria per consentire ai detenuti di presentare richieste di liberazione anticipata integrate dagli elementi ora richiesti dalla legge a pena di inammissibilità e per la trasmissione degli elenchi delle persone con fine pena ravvicinato (almeno sei mesi), così da esaminare le posizioni nel rispetto dei tempi ora indicati dal comma 2 dell'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario.

Alla luce dell'integrale riformulazione dell'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario, cui rinvia l'articolo 1, comma 5, legge 199/2010, resta confermato che, anche per l'esecuzione della pena presso il domicilio, non sarà più necessario il parere preventivo del Pm. La soppressione di questo passaggio è, infatti, del tutto coerente con la ratio della misura prevista dalla legge 199/2010, nata con finalità di deflazione del sovraffollamento carcerario, il cui procedimento applicativo (che già prevedeva un termine ridotto a cinque giorni per il parere del Pm) è ora reso ancor più celere.

In sintesi

Detenzione domiciliare
Prima di emettere l'ordine di esecuzione, il Pm chiede al magistrato di sorveglianza di disporre la detenzione domiciliare per condannati over 70 con pene da due a quattro anni o per persone agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute

Servizio sociale
Possibile concedere l'affidamento in prova al servizio sociale anche al condannato che non dispone di un'attività lavorativa: potrà svolgere un'attività di volontariato o di pubblica utilità

Ricovero in Rems
Introdotta una procedura accelerata per le misure di sicurezza del ricovero in Rems (tramite il quale vengono ora eseguite le misure di ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia)

Alternative per i reclusi, i ritocchi dai domiciliari al servizio sociale

Emergenza carceri/2

Per chi non ha un lavoro, affidamento in prova con attività di volontariato

Con la conversione in legge, nel decreto 92/2024 sono state introdotte alcune novità che provano ad agevolare le alternative alla detenzione.

Anzitutto, viene integrato l'articolo 656 del Codice di procedura penale con due nuove disposizioni. Con la prima (nuovo comma 9-bis), si prevede che, prima di emettere l'ordine di esecuzione di una condanna da due a quattro anni di reclusione il Pm chieda al magistrato di sorveglianza l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare qualora:

- si tratti di condannati ultrasettantenni;
- la pena riguardi condanne per delitti diversi da quelli indicati nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975).

La decisione definitiva spetta comunque al tribunale di sorveglianza. Va però considerato che questa disposizione, se ritenuta applicabile anche ai condannati liberi (come farebbe intendere il tenore letterale della norma), porterebbe al rischio, per questi ultimi, di vedersi applicata una misura fortemente restrittiva della libertà personale adottata in assenza di contraddittorio e senza possibilità di impugnazione, esponendosi quindi a dubbi di incostituzionalità.

Analoga norma (comma 9-ter, articolo 656 del Codice di procedura penale) riguarda le esecuzioni a carico di soggetti agli arresti domiciliari per «gravissimi motivi di salute». L'area applicativa della nuova disciplina pare coincidere con quella degli articoli 108 del Dpr 230/2000, 684 del Codice di procedura penale e 147 comma 1 n. 2 del Codice penale, che già consentono l'applicazione del differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare "surrogatoria" della stessa (articolo 47-ter, comma 1-ter, ordinamento penitenziario). Anche in questo caso, il provvedimento provvisorio adottato dal magistrato di sorveglianza dovrà essere confermato dal collegio.

In sede di conversione è stato, inoltre, modificato l'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario in materia di affidamento in prova al servizio sociale, con il nuovo comma 2-bis che consente la concessione della misura anche se il condannato non dispone di un'attività lavorativa: in alternativa può svolgere un servizio di volontariato o un'attività di pubblica utilità compatibile con i piani annuali concordati tra gli enti territoriali, gli Uepe e le direzioni penitenziarie e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza.

La legge di conversione introduce, infine, con il nuovo articolo 658-bis del Codice di procedura penale e alcune modifiche all'articolo 679 dello stesso Codice, una nuova disciplina delle misure di sicurezza provvisorie del ricovero in Rems. In sintesi, si introduce una procedura accelerata, imponendo tempi contingentati alla cancelleria del giudice che ha disposto la misura del ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari o nelle case di cura e di custodia (entrambe ora eseguite mediante il ricovero in Rems) per la trasmissione del titolo esecutivo al Pm e a quest'ultimo per la richiesta al magistrato di sorveglianza di fissazione dell'udienza per il riesame della pericolosità. Nelle more, resta efficace la misura di sicurezza provvisoria eventualmente adottata dal giudice del merito ed è anche previsto che il Pm, fuori udienza, possa chiedere al magistrato di sorveglianza l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, con provvedimento destinato a essere assorbito dalla decisione definitiva.

—**Fa.F.**

L'analisi

PNRR, SU UFFICIO PER IL PROCESSO E MAGISTRATI MISURE POCO EFFICACI

di **Claudio Castelli*** e **Marco Fabri****

I dati del monitoraggio Pnrr del ministero della Giustizia mostrano come il raggiungimento degli obiettivi per la giustizia civile a giugno 2026 desti qualche preoccupazione, in mancanza di interventi organizzativi appropriati (si veda Il Sole 24 Ore del 17 giugno e dell'8 luglio). E alcune iniziative del ministero e del Csm appaiono, purtroppo, poco efficaci.

Ufficio per il processo
Il ministero ha assunto, a inizio estate, i nuovi 3.946 funzionari addetti all'ufficio per il processo a tempo determinato. Tutto il reclutamento è avvenuto in tempi strettissimi. Ciò, se da un lato ha mostrato che la Pa può essere anche molto rapida, dall'altro ha generato alcune disfunzioni.

Il concorso si è svolto il 5 e 6 giugno, la pubblicazione della graduatoria e la comunicazione agli uffici è avvenuta il 17 giugno, la convocazione dei vincitori il 18 giugno, la firma dei contratti il 20 giugno, la pubblicazione dei posti per scorrimento delle graduatorie il 27 giugno. I tempi sono stati così rapidi per chiudere le assunzioni entro il 30 giugno, data fissata dal Pnrr, che dà la possibilità anche ai neo assunti di concorrere alla stabilizzazione a tempo indeterminato per 1.500 posizioni dal 1° luglio 2026 (sono requisiti necessari essere in servizio e avere lavorato almeno per 24 mesi consecutivi come addetto Upp).

Una procedura così accelerata ha comportato non pochi problemi sia a chi ha dovuto accettare o rifiutare l'incarico in brevissimo tempo, sia agli uffici che si sono visti arrivare i neo assunti senza avere il tempo per inserirli in modo ordinato nel contesto lavorativo. Vi sono poi casi di persone già in servizio presso gli uffici che hanno preferito il ruolo di addetto Upp a tempo determinato, lasciando la precedente funzione praticamente senza preavviso.

Magistrati
Il Csm con delibera del 12 giugno 2024, in esecuzione dell'articolo 23-bis della legge 56/2024, ha bandito 60 posti per le applicazioni straordinarie extra-distrettuali di magistrati da destinare agli uffici considerati in maggiore sofferenza rispetto agli obiettivi Pnrr. Gli uffici sono stati individuati in base a un'analisi dell'ufficio statistico del Csm, poi condivisa con il ministero.

I criteri usati per individuare gli uffici in sofferenza sono stati vari, a partire dalla legge che li indicava «tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi Pnrr è inferiore al valore medio nazionale». Gli uffici inizialmente individuati sono stati dieci corti e 49 tribunali, poi ancora selezionati in base a scopertura di organico, rapporto pendenti e magistrati addetti al civile, applicazioni in corso. Sono quindi scesi a 34 (quattro corti e 30 tribunali): a 18 uffici è destinato un solo posto, a 11 due posti, a uno tre posti, a tre quattro posti e a uno cinque posti.

La norma ha definito i confini di applicazione da parte del Csm, e ciò probabilmente non ha permesso di tenere in debito conto una delle variabili più rilevanti, cioè la dimensione degli uffici e il loro conseguente proporzionale contributo agli obiettivi. Dei 30 tribunali individuati dal Csm, dieci sono piccoli (con meno di 20 giudici) e 13 sono medio-piccoli (uffici con meno di 50 magistrati).

Dopo aver esaminato il dato statistico, sarebbe stato necessario svolgere un'analisi anche qualitativa, individuando gli uffici e i settori del contenzioso in cui concentrare gli sforzi. Il rischio è che le applicazioni straordinarie, già strumento inevitabilmente temporaneo e limitato, abbiano effetti marginali, penalizzando quegli uffici che faticano a raggiungere gli obiettivi, ma non sono stati considerati in sofferenza.

I problemi da affrontare sono complessi, ma forse una maggiore creatività sarebbe necessaria, pensando anche alla sostenibilità futura delle soluzioni proposte.

**Già presidente Corte d'appello di Brescia e **Consiglio Nazionale delle Ricerche*

IN CASSAZIONE

IL SOLE 24 ORE DEL LUNEDÌ, 12 AGOSTO 2024, P. 5
Focus sul giudizio di legittimità: centrati i target Pnrr ma durata media oltre i tre anni

Concordato, operazioni straordinarie effettive con l'omologa del tribunale

Aziende in difficoltà

Le modifiche statutarie saranno un effetto automatico del decreto

L'eventuale opposizione dei terzi dovrà avvenire all'interno della procedura

Pagina a cura di
Leonardo Curatolo
Marcello Tarabusi

Le modifiche statutarie previste dal piano di concordato saranno un effetto automatico del decreto di omologa; l'eventuale opposizione di terzi contrari a fusioni, scissioni e trasformazioni dovrà avvenire all'interno della procedura di concordato. Sono queste le due novità con cui il decreto correttivo approvato dal Governo in prima lettura e ora alle Camere per i pareri (Ag 178) semplifica il percorso per le operazioni straordinarie volte al risanamento.

L'omologa modifica lo statuto
Il nuovo articolo 120-quinquies del Codice della crisi stabilisce che, qualunque sia l'operazione straordinaria prevista dal piano, la sentenza di omologa determina direttamente le modificazioni statutarie, compresi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione o incidenti in altro modo sui diritti dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione.

L' effetto è limitato alla società debitrice, e non influisce sulle decisioni di altre società coinvolte. Se, ad esempio, il piano prevede di conferire l'azienda in un'altra società, il tribunale non ha il potere di sostituirsi all'assemblea della conferitaria in bonis per decidere l'aumento di capitale.

I gruppi
Nei concordati di gruppo si possono presentare un piano unitario o piani delle singole società «reciprocamente collegati o coordinati» (secondo la nuova definizione introdotta dal decreto correttivo), e l'articolo 285 consente riorganizzazioni e trasferimenti di risorse infragruppo, purché l'attestatore confermi che sono necessarie per la continuità aziendale e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori.

Il tribunale può decidere per tutte le società coinvolte nella riorganizzazione se tutte hanno partecipato al concordato di gruppo: il tribunale con l'omologa potrà quindi disporre, per ciascuna società coinvolta, i relativi effetti statutari o sostituirsi alle relative delibere.

Se, invece, le società del gruppo hanno presentato piani non coordinati, o diversi dal concordato, ciascuna procedura applicherà le proprie regole.

L'opposizione dei terzi
Il nuovo articolo 116, interamente riscritto, razionalizza il percorso di trasformazioni, fusioni e scissioni. Per le società in bonis il Codice civile (articoli articoli 2503, 2506-ter e 2500-novies) consente ai creditori di opporsi per conservare la propria garanzia patrimoniale. Nell'ambito del concordato tutti i creditori, anche quelli delle altre società in bonis coinvolte, dovranno far valere tali ragioni nell'ambito del procedimento di omologa. A tal fine il piano che prevede tali operazioni, unitamente ai relativi progetti di fusione o scissione, sarà pubblicato nel Registro imprese almeno 45 giorni prima dell'udienza.

L'operazione potrà essere attuata solo dopo l'omologa (anche se non ancora passata in giudicato), che, come si è visto, terrà luogo della delibera. Il tribunale potrà autorizzare l'attuazione anticipata, ma solo se il ritardo pregiudica l'interesse dei creditori del concordato, e a patto che i creditori delle altre società interessate acconsentano o, se contrari, siano pagati o garantiti da cauzione.

Dopo l'omologa non può più sindacarsi la validità delle deliberazioni e gli effetti diventano irreversibili, salvo il ristoro per chi ne fosse danneggiato, il cui risarcimento sarà prededucibile. Le operazioni restano stabili anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.

Gli atti esecutivi
Non tutte le operazioni straordinarie sono "self executive", ossia attuabili automaticamente con la sentenza (ad esempio, un conferimento d'azienda è deciso ed attuato dagli amministratori, non dall'assemblea).

Nelle operazioni societarie, poi, l'omologa "tiene lugo della delibera", ma l'operazione si perfeziona con il successivo atto di fusione o scissione. Se il piano prevede aumenti di capitale o assegnazione di strumenti finanziari, il tribunale può adottare la relativa previsione statutaria, ma la materiale emissione dei titoli richiede atti esecutivi degli amministratori. Il piano, infine, può prevedere operazioni o deliberazioni assembleari non sostituibili dalla sentenza di omologa, perché da attuare in una fase successiva, o perché non modificative dello statuto (ad esempio sostituzione o rinnovo degli organi o distribuzione di utili).

In tutti questi casi, se gli amministratori o i soci non compiono gli atti richiesti dal piano il tribunale nomina un amministratore giudiziario, con il potere non solo di compiere gli atti di esecuzione alla proposta omologata, ma anche di convocare l'assemblea e votare al posto dei soci inerti.

LE NOVITÀ

Modifiche statutarie
La sentenza di omologa dispone direttamente le modifiche statutarie previste dal piano, compresi aumenti e riduzioni di capitale, anche senza diritto di opzione o con altre compressioni dei diritti dei soci. Tiene luogo delle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione.

Fusioni e scissioni
L'opposizione di tutti i creditori, anche quelli di società terze che partecipano alle operazioni, si fa valere nel procedimento di concordato, attraverso l'opposizione all'omologa. Il piano dovrà essere pubblicato nel Registro imprese per informare i terzi e consentire l'opposizione.

Soci senza poteri sul ricorso agli strumenti di soluzione delle crisi

Il nuovo assetto

L'accesso alle procedure (anche liquidatorie) sarà deciso dagli organi gestori

Le modifiche previste dal decreto correttivo al Codice della crisi che diventerà definitivo dopo la seconda approvazione del Consiglio dei ministri (ora è all'esame delle commissioni parlamentari competenti) rafforzeranno la centralità dell'organo gestorio nella risoluzione della crisi e depotenzieranno le prerogative dei soci. L'accesso agli strumenti di risoluzione della crisi (piani attestati, accordi di ristrutturazione, Pro e concordato) sarà infatti deciso, anche nella fase di liquidazione, senza coinvolgere i soci.

La facoltà di ricorrere ad una procedura di risanamento sarà attribuita, in via esclusiva, non solo agli amministratori (come era già previsto), ma anche ai liquidatori se l'impresa, al momento dell'accesso, è in liquidazione. Amministratori e liquidatori determinano il contenuto della proposta e del piano e relative modifiche. Lo spostamento del baricentro decisionale sui liquidatori è in forte discontinuità rispetto al diritto societario comune, nel quale la fase liquidatoria vede l'assemblea tornare "sovrana" e definire poteri dei liquidatori e modalità di liquidazione. È dubbio se ai liquidatori si applicherà il quinto comma dell'articolo 120bis, che vieta la revoca degli amministratori durante la procedura: il correttivo non ne parla, ma nell'iter parlamentare sarebbe opportuno precisarlo.

Nessun dubbio che gli articoli da 120-bis a 120-quinquies si applichino invece a tutti gli strumenti di risanamento delle società: se prima tali norme erano una sezione di quelle sul concordato, saranno ora un autonomo «Capo III-bis», rubricato «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società».

Resta fermo l'obbligo per amministratori e liquidatori di informare i soci della decisione presa, e riferire periodicamente, poiché l'iniziativa può incidere direttamente sui diritti di partecipazione dei soci (si veda l'articolo a fianco).

Ai soci, che abbiano almeno il 10% del capitale, resta la facoltà di fare proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90 del Codice della crisi, così come resta possibile prevedere il loro classamento ai sensi dell'articolo 120-ter ai fini del voto (seppure con silenzio assenzo). Il classamento è obbligatorio se il piano tocca i loro diritti di partecipazione e, in ogni caso, per le società quotate.

Il classamento equivale, nel concordato, ad attribuire un «valore riservato ai soci», che l'articolo 120 quater del Codice definiva come valore effettivo, post omologa, delle loro partecipazioni (e relative opzioni/warrant), dedotto però quanto apportato (dai soci stessi) per la ristrutturazione (conferimenti, versamenti a fondo perduto o altre forme nelle imprese minori). Il correttivo precisa che tale valore si calcola con il metodo finanziario, attualizzando i flussi previsti dal piano, ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.

4,238 milioni

LA MAPPA
Sono gli occupati part time a fine 2023, di questi 2,206 milioni vivono nelle regioni del Nord, 919mila al Centro e 1,113 milioni al Sud

Nel part time straordinari o lavoro supplementare con i paletti di legge e Ccnl

Le regole quadro

Oltre al Dlgs 81/2015 devono essere considerati i contratti collettivi ed aziendali

Senza indicazioni su durata e collocazione il giudice può disporre il tempo pieno

Pagina a cura di
Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta

Su un totale di 23 milioni e mezzo di occupati quelli part time sono poco più di 4,2 milioni. Opportunità o necessità, sono numerosi gli aspetti da considerare al momento dell'applicazione sia da parte del lavoratore che dell'azienda. Il punto di partenza è aver chiaro che il lavoro a tempo parziale è una particolare modalità di esecuzione del lavoro subordinato: non si tratta di una tipologia contrattuale a sé stante ma di una forma di occupazione flessibile con uno specifico regime dell'orario di lavoro, inferiore rispetto a quello ordinario a tempo pieno (full-time) pari a 40 ore settimanali o a quello determinato dalla contrattazione collettiva.

La disciplina è contenuta nel Dlgs 81/2015 tuttavia anche i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali possono determinare condizioni e regole. Circa il contenuto del contratto a tempo parziale la normativa precisa come – ai fini della prova – debba essere stipulato in forma scritta e riportare l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il mancato rispetto di queste disposizioni porta a una serie di conseguenze: se manca la prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore, il rapporto viene considerato a tempo pieno. Inoltre, se nel contratto scritto non è determinata la durata della prestazione, sempre su istanza del dipendente, viene dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia giudiziale.

Le tipologie di contratto parziale sono tre: orizzontale, verticale o misto. Il part-time è definito orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro: si tratta, ad esempio, dell'attività prestata da un lavoratore per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per sei ore anziché otto.

È verticale quando il lavoratore svolge la propria attività a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno: quando il dipendente svolge la normale prestazione giornaliera di lavoro per tre giorni a settimana o per tre settimane al mese, oppure per sei mesi all'anno.

Infine, il contratto è definito misto quando l'orario ridotto viene fruito tramite una combinazione delle due tipologie; quindi, il lavoro può essere organizzato alternando periodi di lavoro ad orario giornaliero ridotto con periodi a prestazione piena.

Il decreto 81/2015 fornisce, altresì, le indicazioni relative allo svolgimento di lavoro supplementare o straordinario. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro dettati dal Dlgs 66/2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti (fino al limite dell'orario normale) anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.

Se il contratto collettivo applicato non disciplina il lavoro supplementare, il datore può richiedere al lavoratore part-time lo svolgimento di ulteriori prestazioni, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi il dipendente può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare se giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Di norma, il "supplementare" è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore aggiuntive sugli istituti retributivi indiretti e differiti. È anche consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 66/2003.

Le linee guida

1

DEFINIZIONE
Vale la forma scritta
Il contratto di lavoro a tempo parziale è un rapporto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da un **orario di lavoro inferiore** rispetto al tempo pieno.
Il contratto part-time deve indicare in modo puntuale la **durata** della prestazione lavorativa e della **collocazione temporale** dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Ai fini della prova, il contratto va stipulato in **forma scritta**.



CLAUSOLE ELASTICHE
L'intervento delle parti
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla **variazione della collocazione** temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla **variazione** in aumento della sua **durata**. Il datore di lavoro può esercitare il potere di variare in aumento la durata della prestazione nonché modificare la collocazione temporale della stessa, nel rispetto di un **preavviso** di **due giorni lavorativi**, fatte salve le intese tra le parti e riconoscendo al lavoratore le specifiche compensazioni nella misura o nelle forme fissate dai contratti collettivi.



TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
Da part time a full time
La trasformazione da tempo



pieno a parziale deve risultare da atto scritto.
Il **rifiuto** del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in parziale o viceversa **non costituisce giustificato motivo** di licenziamento.
Hanno diritto alla trasformazione a tempo parziale: il lavoratore affetto da **patologie oncologiche** o cronico-degenerative e il dipendente che chiede la trasformazione in luogo del **congedo parentale** o entro i limiti dello stesso ancora spettante (in questo ultimo caso, la richiesta può essere effettuata per una sola volta e la riduzione non deve essere superiore al 50 per cento).



DIRITTO DI PRECEDENZA
La priorità
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle **stesse mansioni** o di **mansioni di pari livello** e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
In caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale, il datore deve tempestivamente informare il personale già dipendente con rapporto a tempo pieno e deve prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale dello stesso.



COMPUTO DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
Il calcolo dei dipendenti
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
A tal fine, **l'arrotondamento** opera per le **frazioni di orario** che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.



DISCIPLINA PREVIDENZIALE
Come calcolare i contributi
La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle **giornate di lavoro** settimanale ad **orario normale** il **minimale giornaliero** fissato annualmente dall'Inps e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto per i lavoratori a tempo pieno. Per il 2024 nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 56,87 x 6/40 = € 8,53.